

CL.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi.* = Annunzio di morte del deputato Raeli, e cenni necrologici in suo elogio del presidente — Aggiungono parole di encomio il ministro guardasigilli ed i deputati Sella, Carnazza, Di Rudinì, Pasqualigo e Mascilli. = Il ministro per gli affari esteri risponderà lunedì all'interrogazione del deputato Petruccelli riguardante gli interessi degli Italiani possessori di rendita turca. = Relazione presentata dal guardasigilli sopra i conti consuntivi dell'amministrazione degli Economati generali dei benefizi vacanti pel 1874; ed altra sulla schema di legge per modificazioni ad articoli del Codice di procedura penale intorno alla formola del giuramento nei tribunali. = Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Il relatore Puccini riferisce intorno agli emendamenti sull'articolo 259 rinviati alla Giunta — Emendamento del deputato Salaris — Osservazioni dei deputati Michelini, Parpaglia e Varè e del ministro guardasigilli — Raccomandazioni del deputato Parpaglia, che ritira la sua proposta — Reiezione dell'emendamento del deputato Varè — Approvazione dell'articolo 259, emendato, e degli articoli 262 e 265 — Soppressione dell'articolo 267 — Aggiunta del deputato Auriti all'articolo 27 — Osservazioni del ministro guardasigilli, e dei deputati Borruzo, Auriti, Puccini relatore, e Parpaglia — Approvazione di una proposta della Giunta all'articolo 27 — Il relatore riferisce sopra una proposta del deputato Catucci all'articolo 175 — Riserva del guardasigilli — La discussione sull'articolo è sospesa — Osservazioni del deputato Varè in favore dell'articolo 2 ministeriale — Opinioni dei deputati Puccini relatore, De Donno e Varè — Considerazioni del ministro — Approvazione dell'articolo 2 ministeriale.

La seduta è aperta alle ore 2 35 pomeridiane.
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per affari particolari: il deputato Imperatrice, di giorni 15; il deputato Donati, di giorni 10; per ragioni di salute: gli onorevoli Miani e Perroni-Paladini, di 20 giorni; per sciagure domestiche: l'onorevole Chiari, di 20 giorni.

(Sono accordati.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL DEPUTATO RAEI E PAROLE DEL PRESIDENTE E DI PARECCHI DEPUTATI.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Sono appena decorsi pochi giorni che mi toccava il dispiacere di

dovervi partecipare la perdita di due egregi nostri colleghi; oggi mi incombe ancora l'ingrato, amarissimo ufficio di annunziarvi una nuova sventura, la morte dell'onorevole Matteo Raeli, deputato di Agnone, avvenuta ieri in Noto, sua terra nativa, dopo lunga e penosa malattia.

Temerei di non poter dire abbastanza dei suoi meriti e della sua virtù, se mi accingessi a tesserne l'elogio; temerei di non sapere esprimere che assai inadeguatamente quanto voi tutti sentite in voi stessi. Matteo Raeli, che da modesti natali coll'ingegno, collo studio, coll'integrità di carattere seppe innalzarsi ai più elevati onori, occupò le più svariate e distinte posizioni sociali, attraversò i più agitati periodi delle nostre nazionali rivoluzioni; partecipò a tutti i rivolgimenti che prepararono e compierono la nostra indipendenza e unità, meritan-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

dosi la stima universale, e la concorde testimonianza di cittadino onestissimo, di magistrato integerrimo, di patriota distinto, di ingegno preclaro. Iniziatosi agli studi più per volontà propria che per altrui soccorso, egli, giovanissimo ancora, salì presto in fama di valente avvocato, e nel 1848, allorchè la Sicilia scosse il giogo obbrobrioso da cui era oppressa, Matteo Raeli fu subito eletto deputato a quel Parlamento. Rivelò la sua mente, la sua dottrina, la sua assennatezza, e nominato ministro, fu chiamato a far parte del supremo Consiglio di quel Governo.

Quando ai giorni dell'entusiasmo e dell'inesperienza succedettero quelli della sventura, e l'esilio in Sicilia come in molta parte d'Italia fu il solo scampo di quanti amavano la patria, Ruggero Settimo, la nobile, la sublime personificazione della Sicilia rivendicata all'antica libertà, volle avere Matteo Raeli a suo fido compagno sulla terra straniera, come lo aveva avuto a consigliere leale durante il proprio Governo.

Erano fatti per intendersi, e la morte poté soltanto separarli. Matteo Raeli raccolse l'ultimo sospiro della grand'anima di Ruggero Settimo, l'averne meritata l'amicizia più stretta, la fiducia più intima formerà per Matteo Raeli un perenne titolo di altissimo elogio. Egli ritornò in Sicilia non appena quella valorosa schiera dei *Mille* l'ebbe nuovamente sgombrata dalla tirannia borbonica, si fece ardente campione dell'unità nazionale, e fu consigliere di luogotenenza nel 1861.

Eletto deputato di Noto al Parlamento italiano, nominato procuratore generale a Trani nel 1863, segretario generale del Ministero dell'interno, poco dopo, consigliere di Stato, e ritornato alla Camera nel 1869, chiamato nel Consiglio della Corona, fu ministro di giustizia in quella amministrazione che ebbe il vanto di ricongiungere l'Italia alla sospirata sua Roma. Pochi uomini ebbero sì larga parte nel nostro risorgimento nazionale, pochissimi acquistarono tanti titoli di pubblica benemerenza, niuno mai appalesò maggiore semplicità e modestia. Matteo Raeli alla mente elevata associava un cuore benevolo, pieno di purissimi affetti, aveva il culto dell'amicizia, sentiva profondamente la santità del dovere.

Giureconsulto chiarissimo, uomo di Stato saggio, e peritissimo dei pubblici negozi, onesto, integro, laborioso, vastamente erudito, Matteo Raeli era una illustrazione nazionale, e la sua perdita è oggi una nazionale sventura. Esprimo, a nome vostro, onorevoli colleghi, il più vivo sentimento di rimpianto, e rendo alla memoria di Matteo Raeli il

più sincero, più alto tributo di riverenza e di venerazione. (*Vivi e generali segni di approvazione*)

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Io sento il dovere di associarmi con tutto l'animo, a nome del Governo, alle degne e giuste parole dell'onorevole vostro presidente, dette in onore della memoria di un uomo veramente insigne, quale fu Matteo Raeli, il quale ha appartenuto a quella nobile falange d'Italiani che molto soffrirono e molto operarono per la patria; magistrato, uomo di Stato, consultore della Corona, egli ha sempre occupato uno dei posti più distinti nella stima e nella riverenza del Governo che della preziosa di lui opera si valse in ogni più grave occasione; la sua perdita, come dalla nazione, così dal Governo, è profondamente sentita, e la sua memoria vivrà in ogni tempo onorata. (*Benissimo!*)

SELLA. Io ho chiesto di parlare, o signori, perchè, secondo me, Matteo Raeli è stato uno dei tipi più virtuosi dell'attuale generazione.

Il presidente vi parlò delle sue virtù pubbliche: ed infatti, in Sicilia, nell'esilio, nel foro, nel Consiglio di Stato, nel Parlamento, nel Ministero, Matteo Raeli ebbe sempre un pensiero solo: l'Italia, e l'Italia una, l'Italia grande, al di sopra di ogni considerazione di province, di municipi, di partiti, di persone, e specialmente della sua, della quale egli era sempre pronto a fare olocausto. (*Benissimo!*)

Voi e coloro che in altre assemblee l'ebbero a collega ne ammirarono l'instancabile operosità, il singolare acume, la profonda erudizione, vinte soltanto da una modestia senza pari.

Il disinteresse, la nobiltà della sua condotta erano proverbiali presso tutti coloro che per poco il conoscessero.

Ma io scorsi, o signori, per parlarvi della grandezza della sua virtù privata, io, al quale Matteo Raeli ha dato prove di affetto che direi paterno.

È appena credibile l'amicizia, la devozione, l'abnegazione della quale egli era capace. Non solo egli si adoperava spontaneo a pro di chi egli credesse utile alla patria, ma s'ingegnava acciò il servizio non fosse avvertito. E tanta era la sua delicatezza, che un vero dispiacere egli provava quando scoperto, malgrado le sue cure, l'autore del beneficio, gli perveniva un rendimento di grazie.

Matteo Raeli era uomo che sentiva potentemente il fascino della virtù per la virtù stessa. Era tanto elevata quella coscienza che neppure la gloria le occorreva, essa bastava a se stessa. (*Bravo!*)

Io non so se l'affetto per l'illustre estinto tolga chiarezza ai miei giudizi, ma ripeto ancora che egli è stato per me uno dei più nobili tipi dell'attuale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

generazione, degno di essere citato ad esempio dalle future, imperocchè le nazioni si fanno grandi e stanno salde solo allorché simili virtù esistono e, quando esistono, sono debitamente e meritamente apprezzate. (*Bene! Bravo!*)

CARNAZZA. Io mi era presentato al banco della Presidenza per chiedere la parola al triste annunzio della morte dell'illustre Raeli. Intesi che l'onorevole Sella mi precedeva, e ne fui commosso, perchè quando vedo uomini illustri come il Sella, i quali prendono la parola per uno delle nostre contrade, per un siciliano... (*Movimenti a destra*) Io ben comprendo che la virtù dappertutto non può avere se non amici ed ammiratori. E ne fui lietissimo. A me però, e come siciliano, e come del collegio onde il Raeli ebbe culla, permettete, o signori, che sparga un fiore sulla tomba di lui; permettete che anch'io possa dire una parola, perchè sebbene in alcune opinioni, in alcuni principii avessi potuto manifestare delle idee opposte, pure credo avere saputo anche apprezzare nel Raeli i principii onesti ed i principii liberali, insieme ad un'alta intelligenza.

Io conosco, signori, il Raeli, non come voi per esperienza, ma per tradizioni; e la storia e le tradizioni non mi hanno appreso a conoscere il Raeli altrimenti che voi.

Il Raeli fu nella rivoluzione del 1848, il Raeli fu al governo della rivoluzione del 1848, e vi portò tutta quella moderazione e, nello stesso tempo, tutta quella intelligenza che, per il tempo e per la sua giovane età, era quanto si poteva sperare. Il Raeli più tardi, come egregiamente ha fatto osservare l'onorevole nostro presidente, andò in esiglio, perchè naturalmente coloro che amavano la patria e la libertà non potevano vivere sotto il duro giogo dei Borboni, e molto più dopo i giorni nefasti del 1849. Ma quando fortunatamente sventolava un vessillo con una croce, che inaugurava la libertà in tutta Italia, e per cui fu dato agli Italiani di potersi stringere in unica famiglia, allora il Raeli tornò con noi, allora il Raeli fu nei Consigli della Corona, allora il Raeli fu il rappresentante della nazione, e sempre si trovò modesto, sempre onesto e sempre moderatissimo.

Ma ciò, signori, che a me faceva grande impressione nel Raeli, ve lo confesso schiettamente:

Vergin di servo encomio
E di codardo oltraggio

era la sua umiltà. Deputato, ministro, consigliere di Stato, fu umile sempre, ma dignitoso. Epperò mi auguro che la Camera voglia manifestare i più vivi sentimenti di dolore per la perdita dell'illustre Raeli e consacrargli una memoria con la leggenda: « Ai grandi uomini la patria riconoscente. » (*Bene!*)

DI RUDINÌ. È difficile il parlare quando già si sono udite le eloquenti espressioni del nostro presidente e dell'onorevole Sella; ma non è necessario di essere eloquente per pronunciare una parola d'affetto e di riconoscenza sulla tomba di un amico estinto.

Sorgo, signori, per manifestare unicamente un sentimento di gratitudine verso Matteo Raeli.

Permettete che io parli di noi Siciliani. Questa frase in questo momento non è certamente impropria.

Noi giovani Siciliani, da Matteo Raeli, che appartenne a quella schiera di uomini illustri che nel 1848 lottarono arditamente contro la tirannia dei Borboni, che soffrirono l'esilio, da quegli uomini abbiamo imparato come si ami la patria, come si serva, come per essa si soffra, con quale virtù si doveva costituire l'Italia. È quindi naturale e spontaneo questo sentimento di gratitudine pel quale mi sento obbligato a quegli uomini, che gli furono compagni, fra i quali permettetemi che io rammenti Giuseppe La Farina, che vide l'Italia appena appena formata, Filippo Cordova, che visse, quando essa fatta più robusta, aveva trasportata la sua capitale a Firenze, e Matteo Raeli, che ebbe la fortuna di far parte di quel Ministero che condusse la capitale in Roma.

Questo sentimento di gratitudine è dunque legittimo, imperocchè noi, giovani Siciliani, è da questi uomini che abbiamo appreso, come diceva dianzi, in qual modo si ama e si serve la patria.

In questo momento la città di Noto piange amaramente sulla tomba di uno dei suoi più illustri cittadini, ed a quella città io credo che non possa giungere conforto migliore che il compianto del Parlamento italiano, il quale è senza dubbio il più alto onore che possa compartirsi ad un cittadino, la più alta ricompensa che si possa sperare da chi abbia sempre avuto in mira, come lo ebbe il Raeli, di servire sempre con ardore e costanza indefessa gli interessi della sua patria. (*Segni di approvazione*)

PASQUALIGO. Quale deputato della Venezia e quale amico suo personale ho una ragione particolare, anzi un sacro dovere di compiangere la perdita del nostro collega Matteo Raeli e di tributare una lagrime alla sua cara memoria.

Testimone, come io ebbi l'onore di essere dei lunghi e pazienti studi che ei pose, quale ministro di grazia e giustizia, nell'approfondire la difficile e tanto dibattuta questione dei feudi, che affliggevano la Venezia, questione che per merito suo, si può dire, venne legislativamente risolta nel senso più liberale, con gran beneficio di quella parte d'Italia, non dubito di rendermi interprete del senti-

mento dei Veneti, se dico che l'Italia ha perduto in Matteo Raeli, in questo grande siciliano, una mente delle più elette, un carattere dei più integri, un cuore dei più generosi.

MASCILLI. Sento il bisogno di associarmi pure io ai diversi colleghi che hanno deplorato la perdita dell'onorevole Raeli. Io non dirò parole in sua lode perchè direi male quello che gli altri oratori hanno detto molto bene, soltanto mi piace di ricordare che la mia provincia di Molise è di quelle che seppe conoscere tanto gli eminenti meriti dell'illustre defunto, l'onorevole Raeli, in quanto che gli tributò omaggio di rispetto e di stima coll'eleggerlo a suo rappresentante nonostante che appartenesse ad altre provincie.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro degli affari esteri debbo dargli comunicazione di una domanda d'interrogazione presentata ieri dall'onorevole Petruccelli, che è la seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sulle rimostranze fatte dal nostro Governo per proteggere gli interessi degli Italiani nella catastrofe finanziaria della Turchia. »

Prego l'onorevole ministro a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Io non ho difficoltà di rispondere all'interrogazione annunciata dall'onorevole Petruccelli, sono agli ordini della Camera, e parmi, per esempio, che si potrebbe fissare al principio della prossima seduta.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Petruccelli?

PETRUCCELLI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora questa interrogazione avrà luogo al principio della seduta di lunedì.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha la parola.

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sui conti consuntivi dell'amministrazione degli Economati generali dei benefici vacanti del regno per l'anno 1874. (V. Stampato, n° 64 ter.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Macchi a volere portarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

MACCHI, relatore. Presento il rapporto della Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, per modificare qualche articolo del Codice di procedura penale intorno al modo di prestare giuramento. (V. Stampato, numero 158-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge riguardante modificazioni all'ordinamento giudiziario.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta in sospenso all'articolo 259, intorno al quale furono presentati diversi emendamenti: l'uno firmato dagli onorevoli Pissavini, Salaris e Parpaglia; un altro dall'onorevole Viarana; un terzo dall'onorevole Varè; e finalmente l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Michellini sopra tutti gli emendamenti.

Do la parola all'onorevole relatore per riferire intorno a queste proposte.

PUCINI, relatore. A nome della Commissione mi corre l'obbligo di fare una dichiarazione la quale ha rapporto all'ordine della discussione che andiamo a fare sul presente progetto di legge.

La Commissione ha creduto che, all'oggetto di rimuovere ed allontanare ogni difficoltà alla più facile e completa adozione di queste modificazioni, sia mestieri staccare dalle modificazioni medesime quella disposizione che tenderebbe all'abrogazione dell'articolo 203.

Con questo divisamento la Commissione non intende di indietreggiare di fronte a questa proposta, che anzi fa istanza affinchè la discussione sopra la soppressione di quell'articolo venga posta all'ordine del giorno in una delle più prossime sedute.

E pare che ciò possa farsi, imperocchè la relazione che va unita al presente progetto di legge si è occupata pure delle materie relative alla soppressione dell'articolo 202, tanto che può dirsi che i concetti della Commissione sono sufficientemente chiariti e largamente esposti.

Ond'è che, ove l'onorevole ministro guardasigilli lo credesse e la Camera lo permettesse, noi fin da

questo momento concorderemmo di non fare disputa sopra l'articolo 202, salvo poi a fare istanza alla Camera, ed a pregare il signor ministro di aderirvi, affinchè la discussione sull'articolo medesimo si faccia in una delle più prossime adunanze.

DELLA ROCCA. (*Della Commissione*) Domando la parola su quest'incidente.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole relatore intenda parlare di argomenti estranei all'articolo 259. Ora noi dobbiamo discutere e risolvere le questioni che si sollevano a quell'articolo; in ordine alle altre questioni prego l'onorevole relatore di volersi riservare a riferire più tardi, altrimenti faremo confusione.

DELLA ROCCA. (*Della Commissione*) Io tengo a dichiarare che l'avviso espresso testè dall'onorevole relatore è il parere della maggioranza della Commissione, perchè la minoranza, a cui io appartengo, ha divisato altrimenti. Ma, giacchè l'onorevole presidente ha osservato che non è questo il momento di fare tale discussione, io mi riservo di qui a non molto di esporre i motivi del parere della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Io rammento ancora che la discussione che ora si affaccia è quella che ha tratto all'articolo 259; che su quest'articolo furono presentati diversi emendamenti, i quali, dietro deliberazione della Camera, furono trasmessi alla Commissione; che doveva darsi carico di riferire sopra i medesimi, e quindi la Camera deliberare.

Onorevole relatore, io la prego adunque di ritenere che erano diversi gli emendamenti, i quali hanno tratto a che vi debba essere un'indennità accordata ai pretori; e qui viene la proposta dell'onorevole Michellini, il quale vorrebbe che non ci fosse quest'indennità; al come quest'indennità debba essere pagata, se dal Governo o dal comune: ed è la proposta degli onorevoli Salaris, Pissavini e Parpaglia; poi al modo come debba essere ripartita fra i comuni, e a questo riguardo vi sono le due proposte dell'onorevole Varè e dell'onorevole Viarana. Laonde, procediamo per ordine, ed abbia la compiacenza di riferire su queste proposte.

PUCCINI, relatore. La Commissione ha esaminate le varie modificazioni che alcuni dei nostri onorevoli colleghi intendevano di portare all'articolo 259, e specialmente quelle relative alla misura dell'indennità d'alloggio da darsi al pretore, ed al modo come questa indennità debba essere corrisposta.

La Commissione innanzitutto ha preso in serio esame il concetto svolto nella proposta presentata dagli onorevoli Pissavini, Parpaglia e Salaris.

Questa proposta altera assolutamente il concetto

da cui è informato il progetto ministeriale, concetto che è intieramente abbracciato dalla Commissione.

Per la proposta ministeriale, ai pretori è accordata un'indennità d'alloggio che varia nel suo ammontare a seconda che il pretore risiede in una città sede di Corte d'appello, in una città sede di tribunale, o in un paese dove non vi è nè Corte di appello, nè tribunale. Ai primi si dà un'indennità di 400 lire, 300 ai secondi e 200 agli ultimi.

Le proposte degli onorevoli Pissavini, Parpaglia e Salaris comincierebbero dallo stabilire una misura unica di quest'indennità in lire 400, seguiterebbero a porre metà di questa indennità a carico dello Stato e l'altra metà a peso dei comuni.

Anche in ciò i concetti degli onorevoli proponenti si differenziano in tutto e radicalmente da quelli del Governo e della Commissione, imperocchè la Commissione non esitò ad affrontare l'ardua questione se fosse giusto che ai funzionari dell'ordine giudiziario nominati dal Governo venisse corrisposta una parte della loro retribuzione dall'erario comunale. E la questione posta in questi termini si presentava armata di gravi difficoltà.

Ma noi non ci facemmo illusioni, noi non volemmo essere larghi di grandi promesse e di grandi commiserazioni verso i pretori e poi finire per una questione di modo di pagamento a non dar loro nulla, a continuare ad alimentarli di una inefficace e futura speranza.

Noi credemmo che, per quanto fosse deplorevole che questi comuni dovessero essere il punto ultimo sovra cui andava a ricadere un cumulo di spese che molto più rettamente avrebbero figurato nel bilancio dello Stato, pure ai tanti sacrifici dovessero anche unire questo, questo che è per lo meno apportatore per loro di valide ed importanti utilità.

Vi dicemmo che in ultima analisi, esaminata a fondo l'importanza della questione, noi arrivavamo a dare al comune un peso ben lieve, ed un peso del quale egli non si sarebbe troppo lamentato, avvegnachè certi usi e certe abitudini in provincie importantissime del regno avessero ormai fatto accettare come cosa ordinaria l'avere il comune l'onere ed il peso di provvedere il quartiere al pretore.

In questa condizione di cose, per queste ragioni noi opponiamo una questione pregiudiziale contro gli onorevoli Pissavini, Salaris e Parpaglia; noi non ci occupiamo delle proposizioni subalterne che tenderebbero al modo di riparto di questa indennità, poichè noi non concordiamo che quella indennità abbia un'unica misura in lire 400; noi non concordiamo che quella indennità debba pagarsi metà

dallo Stato, metà dai comuni. Su questo la Commissione a maggioranza propone alla Camera di respingere puramente questa modificazione.

Passando all'altra proposta messa innanzi dall'onorevole Varè, essa evidentemente era informata ad un concetto savio, ad un concetto che poteva avere un gran peso, e di fronte al quale la Commissione ha sentito tutto il dovere di arrestarsi e di farvi sopra un esame ponderato.

Ma anzitutto sarà bene rammentare alla Camera in che cosa consistesse una tale proposta. L'onorevole Varè proponeva che l'indennità proposta per il pretore, in luogo di trovare la sua misura nel rango dell'autorità giudiziaria più alta che funzionava nella città o nel paese dov'era il pretore, la trovasse nella popolazione che abitava in quei luoghi. E quindi egli riassumeva il suo concetto così: che nelle città la cui popolazione superi i 40,000 abitanti fosse accordata una indennità di lire 400, nei comuni la cui popolazione superi i 12,000 abitanti di lire 300, in tutti gli altri di lire 200.

È evidente che la popolazione agglomerata in un dato punto ha un'influenza diretta, assoluta sul caro delle pigioni; ed in questo l'onorevole Varè aveva pienamente ragione. Ma la Commissione pensò che anzitutto il caro delle pigioni non è unicamente determinato dal numero effettivo di abitanti che ha una data città. La pigione degli stabili urbani viene determinata da due elementi soliti, l'offerta e la domanda. Datemi una città popolata da 40 mila abitanti, che siano dispersi in fabbricati dove potrebbero abitarvene 80 mila, e voi vedrete che il solo criterio messo innanzi dall'onorevole Varè sarebbe molto fallace.

Del resto noi non intendiamo e non crediamo che il criterio posto innanzi nelle proposte ministeriali ed accettato da noi, sia assoluto e perfetto, ma pare che possa accettarsi per un altro ordine di considerazioni.

Noi riteniamo che quel pretore il quale è nominato a coprire un posto in una città sede di Corte d'appello, abbia presso il pubblico e presso lo stesso ministro un'importanza maggiore di quel pretore che è unicamente eletto a coprire un semplice posto di mandamento. Intendiamoci bene; è un giudizio molto relativo. Il merito di ogni pretore è uguale; ma è evidente che il Governo deve tenere a levare dai semplici mandamenti e portare nelle città sedi di tribunale, e poi in città sedi di Corte d'appello, quei pretori che più si sono distinti, e che hanno dato maggiormente prova di attività, perchè infatti lì in quei centri molto popolosi, e dove la coltura giudiziaria è più diffusa, fa mestieri che il pretore abbia una coltura più elevata ed attitu-

dine più adattata al disbrigo del suo ufficio. Forse il gradino per passare da una pretura ad un tribunale civile e correzionale è pel pretore più agevole e più facile se egli si trova ad occupare un mandamento ove ha pure sede una Corte d'appello. Quindi è che noi vediamo in questa gradazione quasi un progresso di carriera.

Noi troviamo anche un interesse a far sì che questi posti più circondati da maggiore responsabilità abbiano un compenso maggiore. E per questo che noi crediamo di non mutare in nulla le gradazioni comprese nel progetto di legge, le quali si riassumono in questo: il pretore che risiede in una città sede di Corte d'appello godrà di una indennità di lire 400; il pretore che occupa una pretura in una città sede di tribunale di lire 300; tutti gli altri pretori di lire 200.

Senza disconoscere quindi l'alta importanza dell'emendamento Varè, noi crediamo di dover passare sopra anche sul medesimo e di non introdurlo come legge scritta nel progetto del quale ci occupiamo.

Vi è un'altra proposta, quella dell'onorevole Viarana, la quale ha una forma modestissima, imperocchè non si occupa della misura dell'indennità nè pretende di cambiare i criteri secondo i quali questa indennità deve essere corrisposta al pretore; ma unicamente, con un calcolo molto opportuno e molto diligente d'aritmetica, questa proposta ci faceva accerti che era mestieri di adottare una formula che, senza scaricare assolutamente gli altri comuni del mandamento, però un peso maggiore, un peso prevalente rimanesse a quel comune nel quale il pretore risiede.

E questo concetto a noi parve giusto, imperocchè non v'è dubbio che il comune ove risiede il pretore ha, di fronte agli altri comuni contermini, una maggiore prevalenza e maggiori vantaggi, ragione per cui è giusto che abbia un onere più grave di fronte agli altri. Per queste ragioni noi proponiamo alla Camera di accettare l'emendamento dell'onorevole Viarana che noi traduciamo nella forma seguente:

« Questa indennità d'alloggio è fissata per un terzo a carico del comune dove ha sede il pretore e per due terzi andrà ripartita fra tutti i comuni del mandamento compreso il capoluogo in ragione della popolazione. »

« L'indennità sopra menzionata dovrà pur sempre venire corrisposta dal comune ove il pretore risiede, salvo all'amministrazione comunale che l'anticipa ad ottenere dagli altri comuni il rimborso, a norma delle disposizioni del capoverso precedente. »

E con questa nuova dizione la Commissione dichiara di abbandonare assolutamente la vecchia re-

dazione che andava unita al progetto stampato, e che rappresentava gli ultimi due paragrafi dell'articolo 259.

Così noi crediamo, per questa parte, di avere esaurito l'ufficio che ci era stato affidato.

NICHELINI. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Permetta un momento, onorevole Michelini. Dunque la Commissione mantiene i primi due paragrafi come sono, e gli altri...

PUCCINI, *relatore*. Onorevole presidente, il 1°, 2° e 3°.

PRESIDENTE. Benissimo; e gli altri due li modifica nel modo seguente:

« Questa indennità d'alloggio è posta per un terzo a carico del comune dove ha sede la pretura e per due terzi andrà ripartita fra tutti i comuni del mandamento, compreso il capoluogo, in ragione di popolazione.

« L'indennità sopra menzionata dovrà però sempre venire corrisposta dal comune ove il pretore risiede; salvo all'amministrazione comunale che la anticipa ad ottenerne dagli altri comuni il rimborso, a norma delle disposizioni del capoverso precedente. »

Il rimanente come nello stampato.

NICHELINI. Ieri io proponeva l'ordine del giorno contro i vari emendamenti, perchè nessuno aveva la mia approvazione.

Ma siccome ora approvo l'emendamento Viarana, sottoemendato dalla Giunta, per le ragioni esposte dal relatore di essa, così ritiro l'ordine del giorno dal quale sarebbe anche colpito l'emendamento che io approvo, riservandomi a votare contro quelli che disapprovo, segnatamente contro l'aumento dello stipendio ai giudici.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine. La Camera deve ricordare che sono diverse le questioni che si sono sollevate intorno a questo articolo. Ora non c'è più differenza sull'indennità d'alloggio ai pretori; tutti i proponenti sono d'accordo nell'accordarla; la difficoltà sorge soltanto nel sapere chi ha da pagare questa indennità, di quanto essa deve essere e come deve essere ripartita.

Gli onorevoli Salaris, Pargaglia e Pissavini hanno proposto che l'indennità, invece di graduale, come propone la Commissione d'accordo col Ministero, sia invece fissa e stabilita in lire 400; ma che, invece di andare a carico dei comuni, sia invece ripartita, metà a carico del Governo, e metà a carico dei comuni. Quindi verrà l'emendamento dell'onorevole Varè e quello dell'onorevole Viarana.

Ora do la parola all'onorevole Salaris.

SALARIS. In verità, dopo aver letto il patetico

quadro fattoci nella sua limpida relazione dall'egregio relatore della Commissione, io debbo credere che egli non appartenga alla maggioranza che ha respinto il nostro emendamento, ma che egli faccia parte invece della minoranza che lo accoglie.

L'emendamento da noi proposto ha due parti: nella prima toglie la differenza fra i pretori tutti e li rende uguali, aventi diritto alla stessa indennità; la seconda parte riguarda l'ente che deve dare questa indennità.

Io esporrò le ragioni di questo nostro emendamento.

Quanto alla prima parte, è molto facile il mio compito. A noi parve odiosa una distinzione, anzi, mi si permetta l'espressione, ci sembrò irragionevole. Innanzitutto questa distinzione avrebbe una parte molto incerta, ed è basata sulla presunzione che gli alloggi si paghino molto più cara mente nei grandi centri che nei piccoli. Questo non è esatto; io credo che non di raro vi sia maggiore difficoltà a trovare gli alloggi nei piccoli comuni, che nei grandi centri. Ma a parte questa ragione; sia pure che nei piccoli comuni si trovino a miglior mercato gli alloggi, sarà per questa lieve ed accidentale considerazione che noi dovremo stabilire questa differenza? Io credo che soprattutto debba in noi prevalere il principio dell'uguaglianza. Una volta che si vuole concedere un'indennità alla classe dei pretori, io credo che sia pericolosa ogni qualunque differenza, perchè da tutti in eguale maniera e con zelo eguale si rende un lodevole servizio, e spesso con fatica maggiore da quei pretori cui è negata la residenza nei grandi centri.

Ci parve irragionevole una distinzione, se specialmente non ha altro fondamento che la sola residenza, la quale troppo spesso segnala già un ottenuto favore.

Sono molte e ben altre le considerazioni che noi dovremmo avere innanzi proponendoci di rendere in qualche modo migliore o più tollerabile la condizione dei pretori. Anzitutto noi non vorremo dimenticare che nei piccoli comuni non si vive, o si vive una vita di privazioni: privazione di società, privazione di conversazione, privazione di comodo, privazione di tutto, anche di libri che costano, e perfino di giornali; e di tutto ciò si può fruire largamente nei grandi centri.

Non basta; se voi paragonate un pretore il quale si trovi in un piccolo comune e che abbia famiglia, con quell'altro, che ha la fortuna di avere la residenza in una grande città, voi scorgete la disparità dell'uno e dell'altro. Uno può, con molta parsimonia, avviare convenientemente ed istruire la propria famiglia; l'altro è quasi costretto o a priva-

zioni inaudite, o ad abbandonare la famiglia senza educazione di sorta, e prova il più crudele degli strazi nel vedersi innanzi dei figliuoli, che crescono senza istruzione, impossibilitati a procurarsi un giorno uno stato. A questo confronto, vi sentirete propensi certamente piuttosto a concedere un'indennità maggiore a coloro che hanno la destinazione in un piccolo comune che non a coloro i quali hanno la residenza nei grandi centri.

Ma, o signori, volete voi persuadervi della giustizia della nostra proposta? Una sola prova addurrò a dimostrare come sia migliore la condizione dei pretori che abitano nei grandi centri, di quella di coloro che stanno nei piccoli comuni.

Io invocherò con sicurezza la lealtà dei miei onorevoli colleghi per affermare in coro il fatto che accennerò.

Si renda vacante in una grande città un posto di pretore, oggi che pure non vi è indennità, nè per gli uni, nè per gli altri, e non una, ma settanta dimande verranno subito innanzi per ottenere quel posto resosi vacante in un grande centro. Che significa ciò? Come spiegate questo fenomeno? Se vi fosse maggiore difficoltà a vivere nei grandi centri, che nei piccoli comuni, tutti ricuserebbero di andervi! Anzi il ministro si troverebbe nella necessità di fare violenza ad un pretore acciò accettasse un posto in un grande centro; poichè tutti preferirebbero la residenza nei piccoli comuni ove la vita si passerebbe più comodamente e con minore dispendio, anzichè avere un posto in un grande centro, dovendo non vivere ma morire d'inedia.

Questo fatto stesso vi dimostra che la condizione di un pretore destinato in un grande centro è sempre migliore di quella del pretore destinato a vivere nei piccoli comuni, nei quali vivono gli agricoltori, che lavorano, sudano, per provvedere i parassiti che abitano e godono nei grandi centri.

Noi dunque, dietro tutte queste considerazioni, crediamo che non debba farsi alcuna distinzione, e che debba darsi l'indennità di 400 lire a tutti i pretori.

Noi ci preoccupammo anche di un'altra ragione. Se una certa esperienza ci avesse convinti, che anche poi pretori solesse farsi una scala a modo che i più anziani, che coloro i quali hanno già prestato il loro ufficio nei piccoli comuni, fossero di preferenza tramutati nei grandi centri, allora noi ci saremmo dichiarati arrendevoli alle ragioni dell'onorevole relatore. Ma non è così; sono i più giovani, coloro che hanno più protezione, coloro che trovano una voce più potente da fare ascoltare, che ottengono le migliori residenze.

E quindi voi vedete pretori, che hanno venti anni di servizio, sbalestrati sempre nei piccoli comuni, e pretori novelli, che contano appena tre, quattro anni di servizio, collocati nei grandi centri.

Ora, mantenendo questa differenza, che noi combattiamo, non farà altro che aprire a certi predestinati una duplice via di favori.

A togliere quindi ogni cosa che possa ingenerare odiosità, noi abbiamo creduto che il principio di eguaglianza dovesse essere consacrato, stabilendo l'indennità per tutti i pretori in lire 400.

Ci pare dunque giustificata la nostra proposta nella sua prima parte.

Resta, o signori, che vi parli della seconda parte, la quale consiste nella divisione dell'onere, indicando gli enti che devono sopportarlo.

Noi abbiamo creduto che tutto questo onere, tutta questa indennità non dovesse essere sopportata dai comuni; ma per metà dallo Stato, e per l'altra metà dai comuni.

Quali sono le considerazioni che ci hanno indotto a questa disposizione? Oramai si sa che i comuni non hanno più finanze; parlo a tutti i miei colleghi che hanno conoscenza delle condizioni in cui sono stati posti i piccoli comuni. Ai comuni minori sono state imposte centinaia di servizi pubblici: ai nostri comuni è stata tolta la risorsa del dazio di consumo, è stata tolta la sovrimposta sulla ricchezza mobile, è stata misurata a centimetri la sovrimposta fondiaria, in guisa che debbono aspettare le deliberazioni dei Consigli provinciali per vedere in quali limiti si consenta loro questa sovrimposta. Infatti, se le provincie sovrimponessero 70 centesimi per ogni lira, non resterebbero ai comuni che 30 centesimi. Per la qual cosa noi sappiamo che i comuni hanno dovuto ricorrere all'imposta sul fuocatico, alla tassa di famiglia, alla tassa sul valore locativo. Tutte queste imposte sono già in pieno esercizio, e non pertanto osserviamo che pressochè tutti i comuni (e non escludo le grandi città) ricorrono con insistenza per ottenere la facoltà di eccedere il limite della sovrimposta fondiaria.

Non è dunque possibile, signori, lasciare a carico dei comuni l'indennità di cui si tratta; ciò sarebbe pericoloso, sarebbe forse anche una solenne ingiustizia. Non dobbiamo fare più deplorabile la condizione dei comuni, omai troppo aggravati; e dobbiamo renderci esatto conto delle forze esauste di essi.

Noi per ultimo non dobbiamo fare odiosa la posizione degli stessi pretori di fronte alle popolazioni stesse, dalle quali devono essere amati e rispettati. Sovraccaricate i comuni di quest'altro

onere, aggiungete anche questo agli altri enormi pesi di cui già sono aggravati, ed essi nel pretore, che deve amministrare loro la giustizia, vedranno solo quel tale che ha l'odioso mandato di peggiorare la loro condizione finanziaria.

Sono queste le considerazioni che indussero gli amici miei Parpaglia e Pissavini e me a proporre la seconda parte del nostro emendamento, che crediamo appoggiato sopra solide ragioni, tanto nella prima quanto nella seconda parte. Perciò, sebbene l'emendamento nostro non abbia avuto l'accoglienza dalla Commissione, speriamo che la Camera lo vorrà accettare.

È questa la prima occasione che si presenta alla Camera di migliorare la condizione dei pretori; io spero non vorrà che infruttuosamente le sfugga.

Quando si discutono i bilanci, o signori, da tutte parti sorgono istanze, raccomandazioni, proposte, anche inopportune, e si odono dal banco del Ministero promesse amplissime. Oh! allora larghezza d'istanze e di promesse; ma, venuto il momento, tutto è obliato. Sarà così anche questa volta? Passerà questa felice occasione senza dare prove che le istanze sono state fatte sinceramente, e che anche le promesse sono state fatte dal Ministero col sincero proposito di volere migliorare la condizione dei pretori? Io mi lusingo che non passerà senza frutto questa occasione, e perciò mi lusingo che la Camera accoglierà il nostro emendamento.

MICHELINI. Queste lunghe e minute indagini, che si fanno sulla quota d'indennità di alloggio che si abbia a dare ai pretori, fanno certamente onore alla Camera, e dimostrano quanto noi tutti siamo uomini coscienziosi.

Ma io le credo inutili, e poco conducevoli a pratico risultamento; credo che abbiamo per le mani un problema di difficile, anzi impossibile soluzione.

Fu detto da un membro della Giunta, il prezzo delle pigioni essere come quello delle altre cose, in ragione diretta della domanda, inversa dell'offerta. Questa è una verità vera, una verità di cui sono convinti anche coloro che non hanno studiato l'economia politica. Basta il buon senso.

Ma l'essenziale è di sapere quali circostanze esercitino influsso sulla domanda e sulla offerta. Bene si può in casideter minati assegnare le cagioni per le quali varia la relazione tra domanda ed offerta, epperò variino i prezzi degli alloggi; ma è impossibile prevedere, assegnare circostanze generali. Il movimento economico è troppo vario, perchè gli si possa tener dietro e fare su di esso fondamento ad una disposizione legislativa. Se si volesse indennizzare il pretore della spesa di alloggio, bisognerebbe

indagare se abbia famiglia o no, se l'abbia numerosa, e andiamo via dicendo.

Del resto, il bisogno di ripararsi dal caldo e dal freddo, dal vento e dalla pioggia mercè case è un bisogno come qualunque altro, come quello degli abiti, del mangiare, ecc. Prendendo quella via, bisognerebbe anche tener conto del prezzo degli abiti, dei viveri, ecc.

Così si ritornerebbe al medio evo, quando per la scarsità del denaro, per la poca attività del commercio, le permuta si facevano in natura, senza l'intermedio del denaro, ed a taluni degli impiegati si dava tanto di pane, tanto di vino, tanto di altre derrate. È naturale che allora si somministrasse anche l'alloggio. Ed io mi ricordo di aver visto nella Storia della Sardegna del chiarissimo Manno parecchie curiose note di somministrazioni che le popolazioni erano obbligate a fare a certi funzionari quando erano in viaggio. Erano molto minute; nessun bisogno era dimenticato, per fino di quelli che io non voglio dire.

Ora al complesso dei bisogni si fa fronte collo stipendio. Ci pensi il pretore, largheggi in una spesa, sia massaio in altra; s'ingegni.

È vero, sino ad un certo punto, che gli alloggi nei villaggi sogliono avere un prezzo minore che nelle città popolate. Ma queste presentano a chi le abita molti vantaggi, di cui non possono godere gli abitanti dei villaggi. Quello soprattutto dell'educazione della famiglia è molto apprezzato dai pretori, e per goderne, non pochi sarebbero disposti a pagare pigione notevolmente maggiore.

Io non faccio proposta: dico unicamente che sembrami oziosa la questione che si fa; che possiamo approvare la proposta che pare avvicinarsi al vero, perchè il vero assoluto non potremmo mai raggiungerlo.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Michelini, ella non fa proposta che non si dia indennità.

MICHELINI. Io combatto la proposta dell'onorevole preopinante, ed appoggio quella della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Parpaglia ha la parola.

PARPAGLIA. Prima di tutto io desidererei sapere chi sia che debba sopportare il carico dell'indennità. Su ciò pregherei l'onorevole ministro di esprimere il suo avviso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro di accettare le osservazioni e le conclusioni della Commissione; e quando intendessi dagli oppositori ragioni che, a mio avviso, richiedessero risposta, allora sorgerò a parlare.

PARPAGLIA. Innanzitutto io non posso che ringraziare l'onorevole Michelini.

Ieri il nostro veterano aveva proposto l'ordine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

del giorno puro e semplice, e vi fu un momento in cui la Camera a proposta della Commissione quasi lo votava, e debbo confessare che ciò mi fece una penosissima impressione; imperocchè pareva che noi dicessimo al paese, e quello che più importa a quella eletta schiera di magistrati oscuri, ma sempre virtuosi: non vogliamo neanche discutere su proposto che tengono a migliorare la troppo deplorata condizione dei pretori. Oggi le cose sono di molto cambiate, e sono cambiate grazie al relatore che a nome della Commissione ha creduto essere in dovere di dare alle stesse proposte l'onore della discussione, e grazie all'onorevole Michelinini che ritira il suo ordine del giorno.

Ieri l'onorevole Michelinini voleva fare una strage di tutti gli ordini del giorno, a prezzo anche di un suicidio, perchè voleva sacrificare anche un suo ordine del giorno presentato pochi momenti prima; oggi invece l'onorevole Michelinini non solo lo ritira, ma ho ascoltato religiosamente da lui delle considerazioni gravi ed assennate, proprie del venerando nostro collega, le quali mi persuadono sinceramente della giustizia della nostra proposta, quantunque egli venga ad una diversa se non affatto opposta conclusione.

Due sono i criteri ne' quali si informa il nostro emendamento. Il primo è quello di una misura unica stabilita in lire 400 di sussidio a tutti i pretori. Noi crediamo che il principio dell'unica misura sia un principio giusto, e giusto per le considerazioni dell'onorevole Michelinini, poichè lo stabilire una indennità graduale secondo la popolazione o secondo le sedi di Corti d'appello o di tribunali, è un criterio erroneo; perchè le pignoni si alzano e si abbassano a misura delle offerte e delle richieste; e vi sono dei comuni, e ne conosco io nella piccola Sardegna, dove il fitto si paga più alto che a Roma. E perchè? Perchè un comune come quello, per esempio, di Iglesias, dove vi è la coltivazione delle miniere su larga scala, vi è un concorso immenso di forestieri, e vi sono quindi molte ricerche e poche offerte di alloggi, così le pignoni molto elevate; all'incontro ci sono dei comuni estesi con difetto di popolazione ove le abitazioni si hanno a buon mercato, come avviene a Torino dopo il trasferimento della capitale, dove le pignoni hanno ribassato notevolmente.

Questo criterio dunque non può essere esatto, ed è mestieri che un criterio unico si sostituisca come base dell'indennità da accordarsi ai pretori.

Il mio egregio collega ed amico Salaris vi disse che, quando questo sussidio non rappresentasse una indennità di alloggio, dovrebbe rappresentare una indennità di troppi sacrifici che incontrano i pre-

tori nei piccoli comuni, e delle molte e gravi privazioni.

Ma io dirò all'onorevole guardasigilli: è una indennità di spesa che deve incontrare il pretore, se deve, se vuole tenersi al corrente del progressivo svolgersi della giurisprudenza nel mare magno delle nostre leggi.

Qual è la biblioteca che nei piccoli comuni esiste dove il pretore possa attingere i lumi e le norme onde avere gli elementi indispensabili per giudicare? Qual è il giornale giudiziario od altro che può avere in quei comuni? Andrà forse dal parroco a leggere sul breviario i commenti al Codice per decidere le questioni di diritto che le sono sottoposte a decisione?

Or bene, o signori, quella indennità vuole darla unicamente a colui che ha la fortuna di vivere dove vi è una Corte d'appello, dove vi sarà una biblioteca, dove vi sono giudici e colleghi che può consultare, e giovargli largamente dei loro lumi e saggi consigli.

Date pure la indennità al pretore di un comune, il quale non solo è esposto a privazioni moltissime, ma deve anche incontrare gravissime spese per compiere degnamente gli obblighi del suo ufficio, quanto grave.

Il mio egregio collega vi disse che vi è un altro lato da considerare, ed è che vi sono dei pretori (e sono molti, anzi dirò che sono la massima parte) i quali hanno una famiglia da educare. Ora, qual è la posizione che loro create, negando o riducendo a piccole proporzioni il sussidio perchè hanno la sventura di vivere in piccoli comuni? O dovete assolutamente condannare le famiglie di questi pretori all'ignoranza, senza educazione e senza avvenire, oppure li obbligate ad incontrare gravi spese per mandare i figli ad un paese ove vi sia un istituto di istruzione.

Or bene, noi vi domandiamo: a questi disgraziati funzionari volete voi dare sole duecento lire? Volete togliere loro quanto è assolutamente necessario? Noi crediamo che ciò non sia nè ragionevole, nè giusto.

E sapete che cosa fate accordando un'indennità maggiore a coloro che sono nei capoluoghi, ove risiedono la Corte o tribunali? Col chiamarli in quelle sedi voi mettete in grado quegli individui a potere dare una decente educazione ai propri figli, e poi li compensate anche in altro modo con una indennità maggiore. Col negarla invece ai pretori che sono nei comuni rurali, voi negate e l'una cosa e l'altra. Due ingiustizie ad un tempo.

Voi, signori, dimenticate che nei mandamenti rurali, con comuni sparsi in larghissima superficie, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

spongonsi i pretori anche al pericolo della vita per compiere il loro sacro ufficio. Ricordo con dolore che un ottimo magistrato, un caro amico, il pretore di Tempio, non è molto, cadde vittima di una palla, reduce dal compiere un atto del suo delicato ministero. Una vittima del dovere caduta oscura, ma accompagnata alla tomba dal compianto dei buoni.

Epperò io credo che sia necessario accordare la proposta indennità di lire 400, perchè risponde ad uno stretto dovere che noi abbiamo di compensare i nostri concittadini i quali consacrano la loro vita e la cimentano per un servizio tanto utile e tanto necessario.

Ma vi ha di più. Nel 1873, se non erro, dal Senato fu approvato un progetto di legge il quale conteneva due parti: con una si stabiliva quello che oggi vuole accordarsi ai pretori, vale a dire si dava un'indennità d'alloggio proporzionata come ora si propone dal Governo; coll'altra però erano elevati gli stipendi di tutti i pretori, e portati a lire 2000, a 2200 e a 2400.

E questa, o signori, era forse qualche cosa di più di una promessa. Era un atto solenne del Governo con cui diceva a quei benemeriti funzionari: noi, con questo progetto di legge, abbiamo voluto seriamente migliorare la vostra condizione.

Ed ora che facciamo? Prendiamo quel progetto di legge, ne stralciamo una parte, e laceriamo il resto, perchè speriamo nel pareggio, facendo per ora tra quei magistrati, in nome della giustizia e del ministro della giustizia, il pareggio della miseria, accordando soltanto l'indennità di 200 lire alla massima parte dei pretori.

Io vi dico, o signori, che questa è quasi un'offesa al loro decoro, un'irrisione. E badate che su 1811 preture non sono che 20 le sedi di Corti d'appello, e 122 quelle di tribunali; quindi la gran massa di questi pretori si avrà la sola indennità di lire 200, perdendo la speranza che avevano acquistata col progetto di legge del 1872 di vedersi aumentato lo stipendio, subentrando invece un funesto disinganno. Credo perciò necessario di elevare proporzionatamente questa somma, per mantenere la promessa ai pretori, fatta con un progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Questo dico quanto alla misura unica, perchè credo quasi meglio dar niente che solo 200 lire.

L'altra parte riflette il criterio che questa indennità debba essere per metà a carico dello Stato, e per metà a carico dei comuni.

Per parte mia credo che tutta dovrebbe essere a carico dello Stato. Vedo infatti, studiando tutti gli altri rami di pubblico servizio, che l'indennità di alloggio è stata sempre a carico dello Stato; e se

ciò ha luogo per le altre amministrazioni, molto più dovrebbe esserlo per la magistratura, poichè la retta amministrazione della giustizia è primo e supremo dovere di un Governo libero, di un Governo civile.

Pure penetrandoci delle condizioni eccezionali del bilancio, aspettando quel sospirato giorno, pur troppo lontano, del pareggio, abbiamo voluto porre la metà di questa indennità a carico dei comuni, conservando però questa misura, perchè rimanga impresso il concetto che questa indennità non dovrebbe mai pesare sul bilancio dei comuni, ma solo si fa gravitare come misura straordinaria. Badate, signori, che vi si para dinanzi una china pericolosa.

Oggi il Governo vi domanda l'indennità d'alloggio, domani potrebbe venirci a chiedere che lo stipendio dei pretori sia posto a carico dei comuni. Ne avete un esempio in questo stesso progetto di legge che si discute. Per vero il Governo aveva chiesto nel progetto di legge che le spese per locali delle Corti di appello e di cassazione, dovessero essere per metà a carico dello Stato, e per metà a carico dei comuni, quando ora erano tutte a carico dello Stato. La Commissione giustamente lo rispose con una recisa negativa, perchè debbono rimanere tutte a carico dello Stato, perchè interesse massimo ha lo Stato in quel servizio nobilissimo.

Signori, a me, per dir vero, fa senso che, mentre la Commissione è venuta a fare resistenza indevolissima a quella esorbitante proposta ministeriale, abbia voluto invece allargare la mano in un'altra parte importantissima, addossando ai comuni tutta la spesa dell'indennità d'alloggio, che quasi si compenetra nello stipendio degli stessi impiegati. Credo perciò che questo peso non debba applicarsi per quel principio costante di equità e giustizia, della quale ogni legge, e molto più una legge che porta gravame, deve essere improntata.

È da un pezzo che noi ordiniamo questo sistema pericolosissimo dello Stato che aumenta le riscossioni, aumenta le imposte, spolia tutti e tutto, o dall'altra parte cerca di eliminare le spese di molti servizi, addossandoli ai comuni. Quasi che l'ente contribuente non sia lo stesso, vuoi allo Stato, alla provincia od al comune.

Quindi lo Stato toglie le spese per molti rami di amministrazione, e le addossa ai comuni, ma non si preoccupa punto dei comuni quando questi debbono imporre e sopporli. Lo Stato fa il bilancio passivo dei comuni, senza punto preoccuparsi del bilancio dell'entrata dei medesimi. E d'altra parte lo Stato studia di trarre il maggior vantaggio possibile onde rispondere ad altri impegni vecchi e nuovi,

senza pensare a quell'unità disgraziata sulla quale pesano tutte le cifre, che è il contribuente.

Queste poche osservazioni ho creduto di sottoporre al giudizio severissimo della Camera in appoggio della proposta sottoscritta da me e dagli egregi miei amici Pissavini e Salaris, perchè credo, signori, che ora sia opportuno prendere una decisione che risponda alla troppo prolungata aspettazione. Ora che abbiamo una legge per le mani, compiasi il nostro dovere, si adempiano le nostre promesse. E dobbiamo occuparcene ora, non solo per i lamenti ripetuti sempre da ogni parte in questa Camera, ma poichè furono serie le promesse fatte con progetti di legge presentati dal Governo ed approvati dall'altro ramo del Parlamento. Ho perciò fiducia che il nostro emendamento verrà dalla Camera approvato. E qualora non lo fosse, a noi rimane il convincimento di avere risposto ad uno stretto dovere. Non vogliamo declamazioni platoniche per la onorata ed onoranda classe dei pretori, ma fatti, con una favorevole disposizione legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Varè, dà la parola a lei. Non so se accetti la proposta della Commissione.

VARÈ. Io mantengo la mia proposta. Ringrazio la Commissione delle parole cortesi con cui volle dare alla mia proposta un'importanza più grande di quella che essa abbia; ma credo che non sia stata nel vero quando ha creduto che la stessa proposta non corrispondesse ad un'idea di giustizia.

L'onorevole relatore diceva che il caro degli alloggi dipende dalla offerta e dalla domanda.

Queste sono cose che abbiamo imparato a scuola; sono teorie buone ed esatte, ma qui bisogna venire all'applicazione pratica. Dov'è che il caro degli alloggi è più forte? Vale a dire quali sono i luoghi dove l'offerta è minore e la domanda maggiore? La dove c'è più gente da alloggiare.

Egli diceva che ci possono essere dei comuni nei quali la popolazione sia molto sparsa.

Ma veniamo alla pratica. Voi parlate di città, sedi di Corte d'appello; credete forse che a Casale, che a Macerata, che in Aquila ci sia una domanda tale di alloggi da apportare un caro maggiore di quello che ci possa essere a Livorno, dove non c'è Corte d'appello, e dove c'è una popolazione quadrupla di quella che c'è a Macerata? Credete voi proprio sul serio che a Foggia, a Foligno, a Chioggia, in altre città belle e cospicue, dove non c'è un tribunale per accidente, perchè c'è un'altra città vicina che ha il tribunale civile, per questo solo ivi gli alloggi siano meno cari? Io sono d'accordo che la popolazione non sarà l'unico elemento per il caro degli alloggi, ma credo che sia però il principale.

Io prendo sul serio le parole *indennità d'alloggio*;

non credo che si tratti d'aumentare lo stipendio dei pretori, perchè abbiamo detto *indennità*. Se vogliamo aumentare lo stipendio, diciamolo; ma se vogliamo parlare d'indennità d'alloggio, proporzioniamo la nostra disposizione al bisogno cui vogliamo sopperire.

Nè io ammetto ciò che diceva la Commissione: guardate che c'è una specie di scala; il pretore più provetto e più meritevole si pone dove è maggiore la responsabilità, e questa è dove c'è già una sede di altra magistratura.

Io domando all'esperienza di tutti i magistrati, se non sia anzi vero il contrario. Dove è la responsabilità più grande per il pretore?

Figuratevi che avvenga ad un pretore di doversi occupare di un grave crimine, di uno di quegli affari delicati, delicatissimi anzi, nei quali il pretore abbia bisogno di agire subito con la massima prudenza, e con conseguenze gravi se mai sbagliasse; credete voi che la sua responsabilità sia maggiore là dove vi ha un procuratore del Re vicino alla sua casa, cui possa andare a domandare consiglio, più di quella che sarebbe se egli si trovasse isolato?

Le ragioni adunque esposte dalla Commissione per respingere la mia proposta non mi hanno niente affatto persuaso. Io non credo che la mia proposta sia di capitale importanza; ma nei ristretti limiti in cui è posta essa corrisponde alla giustizia ed al senso pratico delle cose.

PRESIDENTE. Onorevole Viarana, accetta la nuova redazione della Commissione in sostituzione del suo emendamento?

VIARANA. La nuova redazione della Commissione al mio emendamento non ne altera punto la sostanza, sebbene ne sia stata cambiata la dicitura, quindi io non posso a meno di accettarla.

PRESIDENTE. Verremo ai voti...

L'onorevole Michelini aveva chiesta la parola. Ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Mi preme di esporre i motivi per cui ieri ho proposto l'ordine del giorno puro e semplice ed oggi lo ritiro.

Ieri eranvi molti emendamenti che io disapprovava. Disapprovavo pure la Giunta, e lo ha detto. Disapprovavanli finalmente parecchi deputati che mi siedono vicino, e me lo dissero. Mi venne quindi il pensiero di proporre su tutti l'ordine del giorno, mercè il quale si sarebbe agevolata la discussione.

Sul fine della tornata di ieri la Giunta ha detto che avrebbe esaminati maturamente i detti emendamenti. Lo ha fatto. Ed ora non è più dello stesso parere di ieri. Ora accetta un emendamento alla sua proposta. Il relatore ne ha esposto i motivi. Questi motivi mi hanno convinto.

È quindi logico e naturale che io ritiri il mio ordine del giorno, dal quale sarebbe colpito l'emendamento che la Giunta ed io approviamo.

Come di sì leggero cambiamento di opinione nessuno accusa la Giunta, così sarebbe ingiusto chi accusasse me.

Veramente io soglio essere tenace nei miei propositi. Non soglio mutare con facilità opinioni e sentimenti. Così voglio adesso che sono vecchio ciò che voleva nella prima mia gioventù, quando presi, piccola, ma sincera parte alla rivoluzione del 1821. Voglio il consolidamento dell'indipendenza, unità, libertà, che allora non furono che aspirazioni, solo spiandomi che questo consolidamento non sia così pronto ed efficace come desiderano tutti i buoni.

DELLA ROCCA. Bravo, bravo Michelini!

MICHELINI. Ma se sono tenace, non mi pare di dover essere ostinato. Cedo alle buone ragioni.

Osservi la Camera trattarsi di un leggero emendamento, il quale non è importante, non ha influsso nel complesso della legge.

Se non si dovesse cedere alle buone ragioni, od a quelle che ci sembrano tali, sarebbe inutile ogni discussione, e si potrebbe chiudere il Parlamento.

Queste cose ho creduto dover dire per spiegare la contraddizione, perchè grandemente mi preme che i miei cari ed onorevoli colleghi non abbiano di me erronea opinione.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Prego la Camera di ritenere, che l'articolo 259 proposto dalla maggioranza della Commissione è il seguente :

« Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nella annessa tabella. »

Su questo non è sorta discussione; la discussione fu sollevata sui paragrafi seguenti :

« Ai pretori è inoltre accordata un'annua indennità di alloggio nella misura seguente : » ed è la proposta della Commissione accettata dal Ministero.

« Nelle città sedi di Corte d'appello, lire 400; nei comuni sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200. »

Ora vengono il 4° e 5° paragrafo come li propone la Commissione, accettando l'emendamento dell'onorevole Viarana.

« Questa indennità è posta per un terzo a carico del comune dove ha sede la pretura, e per due terzi andrà ripartita fra tutti i comuni del mandamento, compreso il capoluogo, in ragione di popolazione.

« L'indennità sopra menzionata dovrà però sem-

pre venire corrisposta dal comune dove il pretore risiede, salvo all'amministrazione comunale che la anticipa ad ottenere dagli altri comuni il rimborso, a norma delle disposizioni del capoverso precedente. »

Dunque, come la Camera ha inteso, si accorda un'indennità di alloggio ai pretori. Questa indennità è proposta dalla Commissione, d'accordo col Ministero, in lire 400 nei comuni sedi di Corte di appello, in lire 300 nei comuni sedi di tribunale civile e correzionale, ed in lire 200 per gli altri comuni; e questa indennità è messa a carico dei comuni, e si ripartisce nel modo stabilito dai due ultimi paragrafi di cui ho dato lettura.

Ora, gli onorevoli Pissavini, Salaris e Parpaglia propongono che l'indennità da assegnarsi ai pretori sia di lire 400 senza distinzione, e che sia ripartita metà a carico dei comuni e metà a carico del Governo.

C'è poi quello dell'onorevole Varè, il quale vuole che l'indennità sia di lire 400 per le città che superano la popolazione di 40,000 anime, e di lire 300 per quelle che hanno una popolazione superiore a 12,000 abitanti e di lire 200 per tutti gli altri.

Procederemo per ordine. Metterò prima ai voti l'emendamento degli onorevoli Pissavini, Salaris e Parpaglia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Stimo opportuno di fare una dichiarazione per norma di coloro che presentarono l'emendamento che sta per essere posto ai voti e di quelli che intendessero di aderirvi.

Il concorso del Governo nel pagamento di questa indennità non potrebbe assolutamente essere accettato; esso perturberebbe i piani finanziari, comunque non si tratti di una somma molto rilevante.

Del resto, la differenza tra l'emendamento ed il progetto sarebbe piuttosto apparente che reale, perchè, ridotta la cosa nei termini in cui ora si trova, seguendo le idee dell'onorevole Viarana, cioè facendosi il riparto della indennità quasi sopra tutti i comuni del mandamento, ognuno intende che in definitiva tanto vale fare sopportare questo peso dal Governo, quanto il farlo sopportare dai comuni.

Ad ogni modo io debbo dichiarare che, siccome il Governo non accetterebbe questo concorso a carico dello Stato, coloro che l'approvassero esporrebbero questo progetto di legge, che ha un carattere di necessità e di urgenza, a fare naufragio...

SALARIS. È una minaccia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... e comprometterebbero la causa sacra che hanno preso a difendere.

PISSAVINI. Le parole dell'onorevole guardasigilli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

sono troppo gravi perchè noi possiamo e dobbiamo conservare il silenzio.

Finchè il guardasigilli si fosse limitato a dire che il miglioramento delle condizioni dei pretori sarà possibile ed effettuabile quando si sarà raggiunto il pareggio del bilancio dello Stato, noi ci saremmo acquietati, benchè nell'animo nostro una tale affermazione valga a raffermarci la convinzione che l'aumento di stipendio ai pretori viene rimandato ad un lontano avvenire.

Ma l'onorevole guardasigilli ha con parole velate e circospette manifestato un pensiero che ci ha fatto la più dolorosa impressione.

Egli ha dichiarato alla Camera che, qualora l'emendamento da noi proposto fosse accolto, il progetto di legge potrebbe in certo modo correre serio pericolo.

In altri termini l'onorevole ministro di grazia e giustizia ha cercato impressionare la Camera, facendole intravedere il probabile ritiro della legge, se la modestissima nostra proposta avesse incontrata l'approvazione del Parlamento.

Or bene, onorevole guardasigilli, noi siamo convinti che l'indennità accordata ai pretori non racchiude certo quel giusto compenso, che pur troppo da lungo tempo l'eco della pubblica opinione e della più viva insistenza va chiedendo a favore dei pretori, che trovano nella loro coscienza forza bastante per non piegare nè pericolare.

Diremo anzi di più, per questa tenue indennità posta a tutto carico dei già troppo oberati comuni, non corrisponde alle larghe promesse che più volte vennero fatte da onorevoli deputati che seggono su diversi banchi di questa Camera. (*Benissimo!*)

No, onorevole guardasigilli, il provvedimento sancito dall'articolo 259 è una nuova disillusione per i pretori meritevoli a nostro avviso di ben più larghi riguardi. Permettami di crederlo qualunque possa essere, egregio guardasigilli, la sua opinione.

Malgrado però questo nostro profondo convincimento, sarretto dalla stampa e dalla pubblica voce, noi vogliamo dimostrare all'onorevole guardasigilli che siamo inclinati quanto lui a far sì che questo progetto di legge possa essere attuato. Noi intendiamo provare ai pretori, a questi soldati della giustizia, e con essi alla Camera ed al paese, che ciò che abbiamo sul labbro lo portiamo pure scolpito nel cuore. Noi non possiamo e non cerchiamo, o signori, dissimularlo, avremmo desiderato che senza tanti rispetti alla non prospera situazione del bilancio nazionale si fosse senz'altro addivenuto ad un sensibile aumento dello stipendio dei pretori, ma dopo le dichiarazioni dell'egregio ministro di grazia e giustizia, noi dobbiamo andare guardandoci dal

creare difficoltà ai benevoli, comunque non soverchiamente generosi suoi intendimenti, che a malincuore abbiamo visto trovare favorevole accoglienza presso la maggioranza della Commissione. Piuttosto che non vedere giunto in porto questo progetto, noi sappiamo far tacere le nostre convinzioni, per quanto siano profonde: nel caso concreto, dopo le parole dell'onorevole guardasigilli, di cui pur troppo abbiamo compreso il valore e la significazione, noi, o signori, temiamo più l'approvazione che il rigetto della nostra proposta.

Senza quindi rinunciare per nulla ai nostri principi, che speriamo vedere trionfare in un non lontano avvenire, noi ci siamo persuasi non essere prudente correre il rischio di perdere anche il poco per vaghezza del molto: meglio un simulacro di bene che nulla.

Consultati i miei amici Parpaglia e Salaris, io conchiudo dichiarando che ritiriamo, benchè molto a malincuore, il nostro emendamento, confidando che la Camera, il paese e l'onorevole guardasigilli, sapranno valutare le considerazioni che ci indussero a non insistere nella nostra proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Monto mi rallegro coll'onorevole Pissavini e coi suoi colleghi che non insistano sopra quella parte del loro emendamento che chiamerebbe il Governo a concorrere in questa indennità, mi faccio però un dovere di dichiarare che il Governo, al pari di tutti i membri di questa Assemblea, si preoccupa delle sorti dei pretori. Un progetto di legge, già stato presentato, e che sarà riprodotto, il quale è diretto a portare un miglioramento alla condizione di tutti i funzionari del regno, riguarda certamente anche le sorti dei pretori. Questi magistrati adunque potranno un giorno ottenere anche dal Governo un altro miglioramento; ma non possiamo ostacoli intanto a questo che possono ottenere dai comuni, seguendo una norma che per consuetudine o per legge in gran parte d'Italia era già vigente prima dell'attuale ordinamento giudiziario.

PARPAGLIA. L'onorevole ministro, dopo aver fatto una minaccia che ci sforzò a ritirare la nostra proposta, per non porre in pericolo quel po' di bene che si spera avere con questa legge, ha fatto delle dichiarazioni che in qualche modo potrebbero soddisfare non noi, perchè non possiamo rinunziare alle nostre convinzioni, ma forse quella schiera numerosa dei pretori ai quali si dà il meschino sussidio di lire 200. Ma temo che quelle dichiarazioni non possano tornare al loro cuore come un nuovo sconsiglio, poichè ebbero altra volta delle promesse simili, ed oggi che credevano arrivato il giorno di farsi loro giustizia, toccò loro un nuovo disinganno.

Noi non intendiamo di incagliare questo progetto di legge, che, secondo le parole dell'egregio relatore, si mostra riguardoso e modesto. Mi fa più paura l'idea di una vittoria per parte nostra che la sconfitta, se la vittoria ha per conseguenza di vedere naufragata la legge, secondo la risposta del ministro, troppo laconica alle gravi considerazioni presentate.

Ridotto a questi termini farò calda raccomandazione all'onorevole guardasigilli che, nel chiamare i pretori ai capoluoghi di Corte e di tribunale, tenga conto di dare la preferenza ai padri di famiglia. Noti l'onorevole ministro che un cittadino che è magistrato, molto consacra al servizio del paese, alla patria, ma pur dove molto alla sua famiglia. È un gran beneficio che si rende all'uno e all'altra quando noi possiamo fare in modo di non nuocere alla famiglia (che è la base di qualunque società), cooperando a dare i mezzi per la educazione della medesima.

Dico ciò perchè avviene soventi che a quei posti vengano chiamati dei fortunati che non hanno certo da provvedere all'educazione della propria famiglia, ma di soddisfare a proprie ambizioni.

Faccio questa preghiera, e di tutto cuore, perchè credo che almeno ciò possa rendere meno gravosa la misura che si vuole adottare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Godo di poter assicurare l'onorevole Parpaglia che la sua raccomandazione sarà tenuta in conto dal Governo, e si farà tanto più facilmente, in quanto che essa segna in qualche modo quella norma che si suole seguire nelle destinazioni che si danno ai pretori.

Comprenderanno certamente e l'onorevole Parpaglia e la Camera che la condizione di famiglia, isolatamente considerata, non può essere sufficiente a giustificare la destinazione di un pretore che fosse meno capace, ad un'importante residenza; ma quando concorre la capacità sufficiente, il Governo non manca di tenere conto delle condizioni domestiche, come anche di tenere un conto speciale dell'anzianità dei pretori nel distribuire quelle residenze che sono più o meno vantaggiose.

PRESIDENTE. Onorevole Varè, mantiene o ritira la sua proposta?

VARÈ. Non ho nessuna ragione per non mantenerla.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso, gli onorevoli Parpaglia, Pissavini e Salaris hanno ritirato il loro emendamento, il quale modificava più radicalmente l'articolo proposto dalla Commissione e dal Ministero.

Rimane l'emendamento dell'onorevole Varè, il quale consiste in ciò: la Commissione ed il Mini-

stero propongono che l'indennità da assegnarsi ai pretori sia, nelle città sedi di Corte d'appello, di lire 400; nei comuni sedi di tribunale civile e correzionale, di lire 300, ed in tutti gli altri, di lire 200. L'onorevole Varè invece propone che questa indennità sia, nelle città la cui popolazione supera i 40 mila abitanti, di lire 400; nei comuni la cui popolazione supera i 12 mila abitanti, di lire 300; in tutti gli altri comuni, di lire 200.

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Varè (È respinto.)

Rileggo l'articolo 259 della Commissione:

« Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

« Ai pretori è inoltre accordata un'annua indennità d'alloggio nella misura seguente:

« Nelle città sedi di Corte d'appello, lire 400; nei comuni sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.

« Questa indennità è posta, per un terzo, a carico del comune dove ha sede la pretura, e per due terzi andrà ripartita fra tutti i comuni del mandamento, compreso il capoluogo, in ragione di popolazione.

« L'indennità sopramenzionata dovrà però sempre venire corrisposta dal comune ove il pretore risiede, salvo all'amministrazione comunale, che l'anticipa, ad ottenere dagli altri comuni il rimborso, a norma delle disposizioni del capoverso presente.

« Il pretore può accordarsi col comune o comuni per ricevere, in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura. »

Pongo ai voti quest'articolo così emendato.

(È approvato, e lo sono altresì senza discussione i due seguenti:)

« Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto del ministro della giustizia da farsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza.

« Art. 265. I vice-pretori, che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.

« I notai, i vice-cancellieri e le altre persone designate giusta gli articoli 158 e 159 a supplire ai cancellieri di pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la metà dello stipendio, le tasse do-

vute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'articolo 155.

« Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, è dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.

« Avvenendo la supplenza di pretori o cancellieri di pretura per inabilitazione, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

« Art. 267. Tutte le spese riguardanti i locali e le relative riparazioni per le corti di cassazione e le corti d'appello, sono a carico per metà dell'erario dello Stato, e per metà del comune, in cui ha sede la corte.

« All'esecuzione dei lavori provvede il Governo; ove sorga quistione col Governo, sarà risolta nei modi di legge.

« Le spese per i mobili sono a carico dello Stato. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la soppressione di quest'articolo proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque questo articolo rimane soppresso.

Ora metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

La Camera deve ritenere che l'articolo 1 del progetto si compone di tutte queste modificazioni introdotte ai diversi articoli dell'ordinamento giudiziario.

AURITI. Prima che si esaurisse la serie degli articoli da modificare, ho comunicato alla Commissione una proposta semplicissima di modificazione all'articolo 27, che si connette a una discussione che fu fatta l'altro giorno, ma che non è stata oggetto di votazione.

Leggerò l'articolo :

« In ogni comune vi è un conciliatore ; » io aggiungo : « e vi può essere un vice-conciliatore. »

Segue l'articolo attuale : « Nei comuni in cui per ragione di popolazione, o per altre cause un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore ; » io aggiungo : « con divisione di territorio, e con facoltà di supplirsi a vicenda. »

La prima parte è un'aggiunta, crea cioè la possibilità di avere nel comune anche il vice-conciliatore. La seconda parte è una spiegazione, perchè attualmente abbiamo nei popolosi comuni più conciliatori, i quali col fatto sono distinti nella loro giurisdizione per quartieri, ma si è disputato se a vicenda si possono supplire.

La prima e la seconda parte della mia proposta agevolerebbero il soddisfacimento di un bisogno vivamente sentito, che cioè la giustizia del conciliatore si possa avere sul luogo stesso, e che non ci sia ne-

cessità di andare a cercarla altrove in un comune più o meno lontano. Si discusse l'altro giorno se convenisse meglio, in caso di mancanza o impedimento del conciliatore, di andare al conciliatore viciniore, ovvero alla pretura del capoluogo del mandamento ; ma nell'uno e nell'altro modo ci è un incomodo non lieve, e la spesa del viaggio potrebbe superare molte volte il valore stesso della controversia.

Con le mie proposte sarebbero evitati gli scontri nella massima parte dei casi, poichè è data facoltà di avere in ogni comune allato al conciliatore anche il vice-conciliatore. In quanto alle provincie meridionali il vantaggio sarebbe generale, imperocchè siccome l'istituzione dei vice-pretori comunali è antica, e quindi non c'è paesello che non abbia il suo vice-pretore, e siccome per l'articolo 54 le funzioni del vice-pretore non sono incompatibili con quelle di conciliatore, nelle provincie napoletane avverrà sicuramente che in ogni paesello potrà aversi un vice-conciliatore nel vice-pretore comunale. Io credo di avere trovato modo come soddisfare i bisogni espressi, i desiderii manifestati l'altro giorno dagli onorevoli Parpaglia e Bajocco.

PRESIDENTE. Onorevole Auriti, mi trasmetta la sua proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Camera ricorda la lunga discussione che ebbe luogo sulla modificazione dell'articolo 31 che regola il modo di supplire il conciliatore mancante od impedito. Noi abbiamo proposto di provvedere a queste emergenze col mezzo del pretore o vice-pretore del mandamento invece del conciliatore viciniore che, secondo lo stato attuale della legislazione, sarebbe chiamato a fare le veci del conciliatore che manca od è impedito.

In quella occasione diverse proposte venivano poste innanzi ; ma in seguito all'esame accurato che se ne fece, si finì per approvare l'articolo quale è stato proposto dal Governo ed accettato dalla Giunta.

Ora, l'onorevole Auriti, ritornando sopra siffatta questione, proporrebbe un'aggiunta riguardante i funzionari che sarebbero chiamati a supplire il conciliatore mancante od impedito. Egli vi propone di introdurre nella legge un ente nuovo che sarebbe il vice-conciliatore, e così egli pensa che si potrà più facilmente ed accennatamente avere il supplente del conciliatore mancante od impedito.

Io dubito molto che col mezzo proposto si possa giungere allo scopo che si propone l'onorevole Auriti e ne spiegherò la ragione.

La modificazione proposta dal Ministero è suggerita singolarmente dalla difficoltà di trovare il

conciliatore in alcuni comuni. Ora, dove manca il conciliatore perchè il comune non lo trova, o coloro che sono proposti ricusano l'ufficio, sperate, o signori, e spera l'onorevole Auriti, di potere trovare il vice-conciliatore? Io non lo credo, ond'è che, malgrado il buon volere dell'onorevole preopinante, il suo rimedio non provvederà al male. Ma suppongasì pure che in qualche comune si possa trovare il conciliatore ed il vice-conciliatore, ed allora io domanderò: quando è che il conciliatore manca? Quando allo scadere del triennio, che è il tempo fissato alla durata delle funzioni del conciliatore, avviene qualche ritardo a proporre o nominare il successore. Ma voi comprendete di leggieri che quando vi sarà ritardo a proporre o fare la nomina del conciliatore, vi sarà ritardo anche per la nomina del vice-conciliatore, perchè entrambi saranno compresi nella stessa proposta. Quindi, allorchè mancherà il conciliatore, mancherà parimente il vice-conciliatore.

Bisognerebbe per lo meno stabilire un periodo diverso per la durata delle funzioni del conciliatore e del vice-conciliatore onde assicurarsi di avere l'uno quando l'altro è mancante od impedito.

Altrimenti procedendo, il beneficio del vice-conciliatore essenzialmente si limiterà ai pochi e rari casi d'impedimento del conciliatore. Ma sa benissimo l'onorevole Auriti che non è questo l'oggetto principale a cui l'articolo intende provvedere. I casi d'impedimento sono molto infrequenti. E per verità il Governo non vi proporrebbe nemmeno di modificare l'articolo 31, quando non si trattasse che dei casi d'impedimento, perchè la loro infrequenza non richiederebbe che si modificasse la legge ora esistente.

Io ho presentate queste considerazioni alle savie riflessioni dell'onorevole Auriti, acciocchè egli vegga, se convenga d'introdurre quest'aggiunta nella legge. Quando poi egli insistesse, non saprei veramente fare una formale opposizione alla sua aggiunta, sebbene io pensi che non possa recare alcuna pratica utilità.

AURITI. L'esperienza dimostra che avviene nelle conciliazioni, come in tutti gli uffici. Può venir meno la funzione del conciliatore, non solo perchè non vi è assolutamente il titolare, ma anche perchè il titolare sia impedito per malattia, per parentela, o per assenza. Si vorrà forse condannare il solo conciliatore ad essere inchiodato nel suo paese, e a non potersi muovere mai?

Secondo la legge attuale ci è vuoto nell'ufficio di conciliazione anche nei comuni in cui potrebbe aversi personale sufficiente pel titolare e pel supplente.

Quanto poi all'osservazione, che sarebbe difficile trovare in molti piccoli comuni, oltre il conciliatore, anche il vice-conciliatore, ho risposto già anticipatamente, facendone una facoltà, non un obbligo. D'altra parte ho già detto che nelle provincie meridionali l'istituzione dei vice-pretori comunali è antica; che non vi è alcun comune che non abbia il vice-pretore comunale. Ora io ritengo che per la disposizione dell'articolo 54, che rende compatibili le funzioni del vice-pretore comunale e di conciliatore o vice-conciliatore, ne verrà per conseguenza che, almeno nelle provincie meridionali, si avrebbero nello stesso tempo ed il conciliatore ed il vice-conciliatore.

Da ultimo osservo che se ci può essere ritardo, alla scadenza del triennio del conciliatore, per la nomina del successore, sarebbe più facile, ora specialmente che questo servizio è commesso alle autorità locali, di coordinare le cose in modo che scadessero in tempi diversi il triennio delle funzioni del titolare e quello delle funzioni del supplente.

Io ho fatto questa proposta dietro l'insistenza premurosa di molti deputati, che nei comuni ai quali appartengono ebbero ad sperimentare i gravi inconvenienti derivanti dalla mancanza dei vice-conciliatori, d'onde la necessità di disagi, di perdite di tempo e di spese alla povera gente per adire le autorità di altro comune.

Raccomando perciò alla Camera questo modesto mio emendamento.

PUCCINI, *relatore*. La Commissione si è occupata dell'emendamento proposto all'articolo 27 dall'onorevole Auriti; essa dichiara di essere stata unanime nell'accettare una parte di quell'emendamento, ma egualmente unanime si è dimostrata nel respingerne l'altra. A noi è parso che l'emendamento Auriti constasse di due parti ben separate fra loro. In prima egli vuole mettere accanto al conciliatore un funzionario di pari competenza, che in ogni evento possa supplire il conciliatore lontano o impedito.

In quest'ordine di idee la Commissione segue volentieri l'onorevole Auriti; la Commissione riflettè che forse una ragione per la quale il Governo trovava enormi difficoltà nel rinvenire chi volesse addossarsi il carico di conciliatore era appunto la necessità della continua presenza del titolare, era il riflettere che per tre anni il conciliatore rimaneva perfettamente legato al suo banco, che, quando in qualunque occasione, o di famiglia od altra, egli doveva abbandonare il suo posto, ciò non accadeva senza un grave disturbo di coloro che dipendevano dalla sua giurisdizione, avvegnachè anche il ricorrere al conciliatore vicino costituisse sempre un grave incomodo, una non lieve difficoltà.

Se ad adempiere a quest'ufficio noi abbiamo due titolari, evidentemente, diminuito il lavoro e ripartita la fatica, noi crediamo che il Governo invece di trovare difficoltà come quando ne cercava uno solo, troverà facilità se ne cerca due. E le ragioni la Camera le intende.

Quindi in quest'ordine di idee noi ci dichiariamo favorevoli all'emendamento Auriti. Ma la sua proposta includeva un'altra modificazione all'ordinamento giudiziario. Quella proposta diceva che questi conciliatori nominati in un solo comune fossero eletti con divisione di territorio, e con facoltà di supplirsi a vicenda. La Commissione non discute la bontà di questo emendamento. La Commissione ricorda che pure ieri la Camera, dopo viva discussione, ha dichiarato che un conciliatore non può supplire un conciliatore, ha stabilito che al conciliatore mancante è sostituito il pretore.

Ora questa è la massima fondamentale. E perchè, domandiamo noi all'onorevole Auriti, costituire un diritto speciale per quelle grandi città, dove precisamente trova luogo la disposizione eccezionale dell'articolo 27, e dove il pretore si trova precisamente nella città medesima? Noi crederemmo i vantaggi laddove dei vantaggi non si ha bisogno, mentre lascieremmo abbandonati quei comuni che avendo un solo conciliatore non hanno altro rimedio che quello di ricorrere al pretore vicino.

Per queste considerazioni, la Commissione crede di proporre alla Camera, e crede ancora d'invitare l'onorevole ministro a non dissentire di rigettare quest'ultima parte dell'onorevole Auriti. Ricordiamo intanto che accogliendo la prima parte delle modificazioni messe innanzi dall'onorevole Auriti per l'articolo 27, non verrà per questo ad essere turbata la giurisdizione dei magistrati, nè la base fondamentale su cui riposa l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. La Commissione dunque accetta la prima e respinge la seconda parte della proposta Auriti?

PUCCHINI, relatore. Precisamente.

PARPAGLIA. Ho domandato di parlare per aggiungere una parola alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore.

Io prego l'onorevole guardasigilli ad accettare quella modificazione per una considerazione suprema.

Il conciliatore nel sito in cui vive ed esercita l'ufficio non di rado ha una parentela estesa, e sono così frequenti i casi d'incompatibilità, per cui sovente avviene che il conciliatore deve assolutamente astenersi dal giudicare, vietandogli il grado di consanguineità od affinità con alcuna delle parti con-

tendenti. Quando invece abbiamo il vice-conciliatore deciderà costui, nel caso in cui il conciliatore non può intervenire come giudice.

Questa considerazione io credo sia tale, da determinare l'onorevole guardasigilli ad accettare la proposta modificazione.

L'onorevole guardasigilli teme che sia difficile trovare due persone per conciliatore e vice-conciliatore; io invece credo che il metterne due sia anzi una facilitazione; perchè quando si sa che gli oneri dell'ufficio sono ripartiti in due, sarà più facile trovare chi voglia accettarli. Fra i due almeno uno potrà aversi. Queste poche parole ho creduto aggiungere alle molte svolte dall'onorevole Auriti, anche perchè volle ricordarmi rivolgendosi a questi banchi.

AURITI. Prego la Commissione e l'onorevole relatore ad attendere alla spiegazione che darò per giustificare la seconda parte della mia proposta. Questa seconda parte non è che l'esplicazione di ciò che è nel fatto, e la conferma di ciò che già è stato ritenuto dalla giurisprudenza.

La seconda parte dell'articolo attuale ammette la possibilità in uno stesso comune di più conciliatori senza che la legge abbia definite le funzioni di ciascuno. Or bene, la pratica ha stabilito che quando in un comune si nominano più conciliatori, si divide tra loro il territorio col decreto di nomina, si dividano tra loro i quartieri della città. È sorta allora la questione: ma questi conciliatori possono supplirsi a vicenda? La giurisprudenza ha ritenuto che sì, imperocchè la giurisdizione potenziale è per tutto il comune, l'attuazione è distinta accidentalmente ai diversi quartieri.

Si è deciso, è vero, l'altro giorno che non si debba, per un conciliatore mancante o impedito, ricorrere al conciliatore viciniore, perchè il titolo delle funzioni di conciliatore è la fiducia dei propri concittadini. Come volete, si disse, che le persone di un comune abbiano fiducia in un funzionario popolare che non conoscono, alla cui nomina non concorsero coi loro suffragi?

Ma quando si tratta di un'unica rappresentanza municipale, allora i diversi conciliatori hanno lo stesso titolo alla fiducia di tutto il comune, hanno in tutto il territorio giurisdizione promiscua in origine, distinta solo nell'attuazione.

La seconda parte della mia proposta non è che una spiegazione, ma è resa opportuna e quasi necessaria dall'aggiunta della prima parte. Senza di ciò quale sarà la differenza dell'essere in un comune due conciliatori, ovvero un conciliatore ed un vice-conciliatore?

Il mio concetto è molto semplice. Per regola generale in ogni comune v'è un conciliatore; vi può

essere anche un vice-conciliatore, il quale non fa che supplire il primo in caso di mancanza o impedimento.

Se per popolazione molto numerosa, o per altra causa, si nominano più conciliatori in uno stesso comune, allora ciascheduno di essi ha una giurisdizione propria, per divisione di territorio, ma tutti hanno lo stesso titolo alla fiducia popolare; si suppliscono a vicenda nell'ambito dello stesso comune.

Io prego la Commissione di riflettere che respingendo ciò che io propongo nella seconda parte, non solamente ne verrebbe una oscurità e discordanza nell'insieme dell'articolo, ma sembrerebbe che si contraddicesse ciò che si esegue nella pratica, e ciò che sempre ha ritenuto una costante giurisprudenza.

Voci. Ai voti! ai voti!

BORRUSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Arrivo tardi in questa discussione per motivi di salute, ma non tanto da dovere rinunciare ad una proposta che era mio proponimento di fare.

Anzi l'emendamento presentato dall'onorevole Auriti rimettendo in discussione la materia riguardante i pretori ed i conciliatori me ne dà il diritto.

Noi abbiamo un numero di comuni in Italia, i quali aspirerebbero ad avere una pretura: sono quelli che, dipendendo da un altro mandamento per le mutate condizioni economiche, come pure per la distanza dal comune sede del mandamento e per la difficoltà dell'accesso, sentono il bisogno di avere nel proprio seno una giurisdizione mandamentale.

Però a soddisfare i giusti reclami di taluni di detti comuni si oppongono spesso le leggi di circoscrizione giudiziaria, e più che queste forse le strettezze delle nostre finanze.

Ora noi abbiamo nella legge i vice-pretori comunali che sono rivestiti di certe funzioni.

Or non si potrebbe loro delegare in certi casi e con certe guarentigie in tutto o in parte le funzioni giudiziarie dei pretori dentro i limiti del territorio del proprio comune? E ciò semprechè i comuni fossero disposti ad addossarsi talune delle spese.

Questo sistema non sarebbe niente affatto nuovo nella storia degli ordinamenti giudiziari, dappoichè nel sistema giudiziario del regno delle Due Sicilie esistevano queste vice-preture nei comuni ove non si poteva istituire una pretura.

Esse sarebbero utilissime soprattutto in alcuni paesi delle provincie meridionali, e in ispecial modo della Sicilia, dove le distanze tra comune e comune spesso sono enormi, ed i mezzi di comunicazione lasciano ancora molto a desiderare tanto dal punto di vista della sicurezza che da quello della viabilità;

ciò che rende molto oneroso, e spesso anche pericoloso l'esperimento giudiziario dei propri diritti, sino al punto qualche volta di fare passare la voglia quando non trattasi d'interessi rilevanti.

Io credo quindi che questa istituzione potrebbe essere molto utile, in date circostanze e in date condizioni, soprattutto ove non riuscisse di aggravio alle finanze.

Mi riservo di presentare una proposta concreta su questa materia, prima che abbia termine la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Borruso, lasci intanto decidere questa questione. Ella non parla sul merito della questione dell'onorevole Auriti; se dopo quella vorrà fare un'altra proposta, la mandi per iscritto e la Camera delibererà.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per quanto io apprezzo la pratica giudiziaria dell'onorevole Auriti, sono spiacente di dover dire che egli non è giunto a persuadermi della utilità pratica della sua proposta. Come diceva però, io non credo che essa sia per riuscire dannosa alla giustizia; sarà probabilmente una disposizione che rimarrà senza applicazione nella legge; ma siccome sento che alcuni mostrano fiducia in questa disposizione, probabilmente perchè non hanno la disgrazia di conoscere tutte le difficoltà che circondano la nomina dei conciliatori, io non farò formale opposizione e ne lascerò arbitra la Camera.

PRESIDENTE. Prego la Camera di ritenere che l'onorevole Auriti propone un emendamento all'articolo 27, il quale sarebbe il seguente:

« Art. 27. In ogni comune vi è un conciliatore e vi può essere un vice-conciliatore.

« Nei comuni in cui per ragione di popolazione o per altre cause un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore con divisione di territorio e con facoltà di supplirsi a vicenda. »

È questo?

AURITI. Sì, signore.

PRESIDENTE. La Commissione ha dichiarato che accetta la prima parte, anzi l'avrebbe emendata, perchè propone questa modificazione all'articolo 27:

« In ogni comune vi è un conciliatore e vi sarà pure un vice-conciliatore. »

Sicchè la Commissione ne fa una disposizione tassativa, mentre invece l'onorevole Auriti stabilirebbe una disposizione facoltativa.

Metto ai voti anzitutto la prima parte della proposta dell'onorevole Auriti, modificata dalla Commissione.

AURITI. Io non conoscevo la modifica della Commissione. Vuole stabilire l'obbligo del vice-conciliatore?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

La nomina del vice-conciliatore deve essere una facoltà, non un obbligo. Prego la Commissione di rinunziare a questa idea.

PRESIDENTE. Se ella ritirasse la sua proposta, la Commissione ritirerebbe la propria.

AURITI. La ritiro.

PUCINI, relatore. La Commissione prega il presidente di mettere ai voti l'emendamento proposto da noi.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Auriti l'ha ritirata. Quando una proposta è ritirata, nessuno la può fare propria a norma del regolamento, meno che la Commissione.

PUCINI, relatore. La Commissione fa propria la proposta dell'onorevole Auriti.

DELLA ROCCA. Con quella modificazione.

PRESIDENTE. Prego la Camera ad avvertire che l'onorevole Auriti aveva presentato una proposta colla quale stabiliva che si poteva nominare un vice-conciliatore in ogni comune, ma era una disposizione facoltativa; la Commissione invece faceva una modificazione in questo senso, che rendeva la nomina del vice-conciliatore non facoltativa, ma obbligatoria.

L'onorevole Auriti allora, non accettando questa modificazione, ritirò la propria proposta.

Ora la Commissione insiste perchè questa sia messa ai voti, ed il regolamento, quando una proposta è ritirata, dà la facoltà soltanto alla Commissione di poterla riprendere.

La Commissione è in maggioranza per questo voto?

PUCINI, relatore. La Commissione è unanime.

PRESIDENTE. Prego dunque la Camera di avvertire che la Commissione, facendo propria la proposta dell'onorevole Auriti colla modificazione da essa introdotta, intende che sia messa a partito.

AURITI. La Commissione aveva detto che se io ritirava il mio emendamento avrebbe ritirata la modificazione, ed io l'ho ritirato per evitare una votazione; ma se la Commissione mantiene il suo emendamento, io mantengo anche il mio.

PRESIDENTE. Ma se ella lo ha ritirato!

La Commissione aveva già ritirata la sua proposta. Io non posso che darne atto.

DELLA ROCCA. (Della Commissione) Ma no, perdoni onorevole presidente. L'onorevole relatore esprimeva una sua opinione personale sulla possibilità di ritirare l'emendazione fatta alla proposta Auriti, ma colla diligenza e colla rettitudine che lo distinguono, egli ha voluto consultare l'opinione della Commissione, e l'opinione della Commissione è stata quella di mantenere l'emendazione proposta al concetto dell'onorevole Auriti. Per conseguenza

quest'ultima dichiarazione fatta dall'onorevole relatore in nome della Commissione unanime, dà il diritto alla Commissione di vedere messa ai voti la propria proposta.

PRESIDENTE. L'articolo del regolamento è il seguente:

« Quando un emendamento è ritirato dall'autore, non può essere ripreso da altri, tranne che da un membro della Commissione. »

Dunque è mio dovere di mettere ai voti la proposta.

Prego ancora la Camera di ritenere che la proposta dell'onorevole Auriti si componeva di due parti; coll'una proponeva la nomina di vice-conciliatori in ogni comune; però nomina facoltativa; la Commissione invece la rendeva obbligatoria, tassativa. Coll'altra proposta l'onorevole Auriti voleva che si potessero nominare più conciliatori in un comune, quando per ragioni di servizio ciò era richiesto.

Questa seconda parte non era dalla Commissione accettata. L'onorevole Auriti allora, vedendo la sua proposta modificata, la ritirò. L'onorevole Della Rocca l'ha fatta propria valendosi della disposizione del regolamento.

È dovere mio di metterla ai voti.

Chi è d'avviso d'accettare questa proposta di modificazione, cioè che si dica: « in ogni comune vi ha un conciliatore, e vi sarà pure un vice-conciliatore, » proposta fatta dall'onorevole Della Rocca ed accettata dalla Commissione...

DELLA ROCCA. Non mia, della Commissione.

PUCINI, relatore. È proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Chi è d'avviso d'approvare questa proposta fatta dalla Commissione, favorisca d'alzarsi.

(Dopo doppia prova e controprova, è ammessa.)

Invito l'onorevole relatore a riferire intorno alla proposta dell'onorevole Catucci.

PUCINI, relatore. L'onorevole Catucci proponeva un emendamento o meglio un'aggiunta all'articolo 175 là dove si parla delle attribuzioni e delle competenze degli uscieri.

Secondo l'emendamento dell'onorevole Catucci, tutti gl'inservienti comunali addetti ad un conciliatore debbono avere la competenza di condurre a compimento gli atti esecutivi che riguardano le sentenze proferite dal conciliatore.

Le idee dell'onorevole Catucci non sono nuove per la Camera. Egli, persuaso della bontà del suo divisamento, ha insistito a più riprese sul medesimo, ed oggi ha trovato quest'occasione per fare di nuovo palesi e vedere tradotte in legge le sue idee.

La Commissione si è occupata della questione. Non era la prima volta in cui essa s'intratteneva del delicato tema, imperocchè il progetto Catucci era unito agli atti e formò subbietto di lunga, viva ed animata discussione. Le idee che prevalsero allora sono note, imperocchè nelle ragioni esplicative, addotte nella relazione, si parla pure del concetto di dare agl'inservienti comunali l'autorità di compiere gli atti esecutivi riguardanti le sentenze dei conciliatori. Là sono pure riferiti gli argomenti coi quali la Commissione credè di non dovere emettere nessuna opinione in proposito, o meglio stimò di non dovere tradurre in legge le idee svolte nel progetto Catucci.

Oggi, risolta la questione, ed invitata a riferire, la Commissione ha preso un partito. Essa non ha tutto concesso, ma nello stesso tempo ha sentito che era pericoloso, che non era forse prudente, anche poco utile il tutto negare. E se nel mezzo è la virtù, spera la Commissione che adottando un provvedimento, il quale dia campo ad abilitare l'inserviente comunale agli atti esecutivi, che oggi fanno gli uscieri, un provvedimento, non esteso nè generale, possano in molti casi ed in molte condizioni facilitarsi i mezzi per rendere esecutive le sentenze dei conciliatori, che oggi rimangono dimenticate e prive di qualunque efficacia, e possa così completarsi quest'autorità giudiziaria, che trovando la sua genesi nel suffragio popolare, sebbene nuova per molte parti del nostro paese, pure dappertutto ha trovato plausi e simpatie.

E noi abbiamo proceduto per gradi. Abbiamo anzitutto sentito l'enorme pericolo che vi era in una disposizione generale, che desse facoltà a tutti gli inservienti comunali di trasformarsi in uscieri, ed in uscieri ai quali fosse affidata l'esecuzione degli atti esecutivi.

Di fronte ad una concessione così illimitata sorgeva davanti a noi il diritto dell'inviolabilità del domicilio. Si capiva che un ufficiale pubblico, come è l'usciera, che parla e che agisce in nome di una sentenza, non viola il domicilio se entra nella casa del cittadino, ma non si voleva dare questa facoltà al primo venuto, non si voleva che questa facoltà così estesa e senza garanzie potesse in certi istanti e in certe condizioni essere produttiva di frutti amarissimi.

Quindi noi abbiamo amato di cedere, ma abbiamo voluto delle garanzie, e così abbiamo voluto concedere, ammettendo in massima che presso il conciliatore vi possa essere un inserviente comunale a lui addetto, abile e capace di condurre a complemento gli atti esecutivi in base al titolo che il conciliatore gli ha dato. Ma noi diciamo: se questo è

il principio, non intendiamo che sia un principio generalissimo; noi vogliamo dei limiti, noi vogliamo delle garanzie e delle cautele; e quali sono queste garanzie? Dove cercarle? Una legge che si occupa dell'ordinamento giudiziario è naturale che facesse sorgere nell'animo nostro l'idea di andare nella stessa magistratura a cercare le nostre garanzie, le nostre cautele, e quindi al presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re, noi abbiamo dato, o meglio intenderemmo di dare facoltà, di autorizzare l'inserviente comunale addetto al conciliatore di potere compiere gli atti di esecuzione come uscire.

In altri termini, sarebbe necessario che l'inserviente comunale addetto al conciliatore ricevesse dal presidente del tribunale, concordandolo il procuratore del Re, il mandato di esercitare le funzioni di uscire in ciò che si riferisce agli atti esecutivi della sentenza pronunciata dal conciliatore medesimo.

Questa è la tesi che noi abbiamo unanimi votata. Questa è la proposta che noi sottoponiamo alla Camera, e alla quale ci auguriamo di credere e sperare non muoverà guerra, o per lo meno non muoverà asprissima guerra l'onorevole guardasigilli.

Ma la disposizione non era per anco intera; noi non volevamo solamente facilitare ai cittadini di condurre ad esecuzione le sentenze che essi ottenevano dal conciliatore; noi volevamo di più, noi volevamo, oltre alla facilità, l'economia della spesa, e di fronte a questo concetto noi abbiamo creduto di trovare un analogo provvedimento, stabilendo che, in tutti i casi nei quali l'inserviente comunale funzionerà come uscire in giudizio esecutivo, avrà diritto alla metà delle competenze dovute agli uscieri di pretura.

La proposta, comunque modesta, potrebbe far sorgere nell'animo di qualcheduno che mirasse a diminuire quei proventi sui quali pure ha diritto di contare la finanza dello Stato. Ma noi ben pensavamo che in oggi l'esecuzione di una sentenza di conciliatore è *rara avis*, e che solo si verifica laddove l'interesse di 30 lire ha trovato eccitamento in qualche passione o rancore personale; meno questi casi, noi crediamo e sappiamo che le sentenze dei conciliatori o hanno in oggi, *ex aequo et bono*, una esecuzione immediata, od in caso diverso sono veramente la parola morta del rappresentante della legge.

Per queste considerazioni la Commissione ha l'onore di sottoporre alla Camera il seguente paragrafo da aggiungersi all'articolo 175.

(La seduta rimane sospesa per pochi minuti per indisposizione sopraggiunta al deputato Mazzarella, che viene portato fuori dell'aula.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Puccini a nome della Commissione ha riferito su di una proposta che fu presentata dall'onorevole Catucci, da lui annunciata alcuni giorni fa. Questa proposta sarebbe concretata dalla Commissione con quest'aggiunta all'articolo 175:

« Il presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re, può abilitare gli inservienti comunali addetti ai conciliatori a funzionare da uscieri per gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori medesimi.

« In questo caso l'inserviente comunale non avrà diritto che alla metà delle competenze dovute agli uscieri di pretura. »

L'onorevole Catucci accetta questa redazione?

CATUCCI. Quando non posso avere il più, m'accontento del meno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome io ho ricevuto solo in questo momento cognizione della proposta dell'onorevole Catucci, che è già stata esaminata dalla Giunta, così la Giunta stessa e la Camera troveranno ben naturale che io ne chieda comunicazione e mi riservi di far conoscere in altra tornata la mia opinione. La proposta dell'onorevole Catucci tende ad iniziare l'accettazione di un suo progetto che può e deve dar luogo a serie discussioni: non potrei quindi accettare nessun principio che pregiudicasse una questione molto grave intorno ai giudizi esecutivi.

Le funzioni degli uscieri nella parte esecutiva dei giudizi sono fra tutte le più delicate e le più difficili: commetterle a semplici inservienti comunali che non hanno fatto studi, che non hanno preso esami, è cosa che al ministro della giustizia non sembra di facile accettazione.

Ad ogni modo, ripeto, più tardi farò conoscere la mia definitiva deliberazione, e prego quindi la Camera di desistere per ora da ogni ulteriore discussione sopra questo oggetto, e di voler continuare la discussione sopra gli articoli del progetto, poichè, se camminiamo di questo passo, temo che non ne vedremo il sospirato termine.

DELLA ROCCA. Io volevo far osservare all'onorevole guardasigilli che questa proposta non poteva riuscirgli nuova, inquantochè fu una volta votata dalla Camera, fu mandata al Senato che la prese in considerazione; oltre di ciò vi fu un progetto presentato dall'onorevole Catucci e concordato coll'onorevole guardasigilli, per ciò che riguardava la tariffa degli atti d'esecuzione delle sentenze dei conciliatori, per cui, dopo tanti antecedenti, mi giunge inaspettata l'osservazione dell'onorevole guardasigilli che questa proposta gli giunga nuova, e che quindi gli era d'uopo studiarla.

Del rimanente io non posso entrare nelle sue convenienze; quando egli creda ancora di dover meditare sopra quest'antichissima proposta faccia pure il suo comodo, e noi andremo avanti. Solamente mi preme constatare che quello che l'onorevole Catucci ha proposto, e che la Commissione ha oggi in parte accettato, è conforme ad una legge votata dal Parlamento: intendo alludere alla legge 1871 sulla riscossione delle imposte. In essa si accorda ai messi degli esattori di poter sequestrare, di entrare nel domicilio dei contribuenti, di pignorare tutto che ad essi appartenga. E costoro non sono che individui qualunque nominati dagli esattori che hanno ricevuto l'autorizzazione dal prefetto. Non so dunque comprendere come l'onorevole guardasigilli, dopo questo precedente, siasi tanto adombrato di una proposta tendente ad accordare ai servienti comunali la facoltà in certi casi di funzionare da uscieri. Dopo questo ricordo, ed il confronto accennato, la soverchia circospezione dell'onorevole guardasigilli riesce davvero incomprensibile.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha proposto che si sospenda qualsiasi deliberazione in ordine alla proposta Catucci, riservandosi di esprimere il suo avviso nella prossima seduta, che sarà quella di lunedì. Io perciò debbo sospendere anche la votazione di questo articolo.

Voci. Andiamo avanti!

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

« Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi, per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il regno.

« Questa categoria sarà fatta per decreto reale e pubblicata entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

VARÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Varè.

VARÈ. Quando questo progetto di legge è venuto alla Camera, sullo scorcio della Legislatura passata, il guardasigilli non aveva proposto quel comma « tutti i funzionari della stessa categoria di stipendio, l'anzianità si misura da quella del grado. »

Questo è il comma che adesso si vede nel progetto ministeriale, e che la Commissione propone di sopprimere.

Allora fu nominata una Commissione di cui ebbi a far parte, e di cui fu presidente l'onorevole Mancini, e relatore l'onorevole Massa, il quale fece anch'egli, come ha fatto ora l'onorevole Puccini, una diligente relazione, in cui si vedono tutti i motivi che appoggiano quello che adesso è il progetto ministeriale. Allora fu la Commissione che domandò

di introdurre quell'inciso, ed il guardasigilli venuto in seno alla Commissione ha accettato la sua proposta. Tanto l'ha accettata che, riproponendo il progetto di legge nella nuova Legislatura, egli l'ha fatta sua. Adesso egli ha trovato la sorte inversa, ha trovato cioè un'altra Commissione che propone di sopprimere questo comma.

La questione, signori, è delicatissima, ed io non disconosco che qualche ragione si possa dire per una parte e per l'altra. Ma credo che, ben considerate tutte le convenienze, quella equità, *quae in paribus causis paria jura desiderat* consigli di adottare non il progetto della Commissione, ma il progetto del guardasigilli. Voi sapete, signori, che fin dal 1865, quando si fece la legge dell'ordinamento giudiziario, si è detto: unifichiamo la magistratura italiana. Facciamo una sola magistratura con una sola norma di anzianità, e perciò con una sola graduatoria, e tutti i presidenti siano messi in una lista, tutti i consiglieri d'appello in un'altra, e via così dicendo.

Questo fu adottato allora nella legge; ma per ragioni assolutamente secondarie che non avevano nulla a fare col concetto ispiratore dell'unico ordinamento, non si è potuta allora esplicitare e mettere in pratica questa unificazione. Dopo avere scritto l'articolo 254 della legge dell'ordinamento giudiziario, secondo la giustizia, vale a dire con una sola graduatoria, si fece una disposizione *transitoria* che disse: la graduatoria sarà una per tutti quelli che vengono nominati da oggi in poi; provvisoriamente, sono mantenute le graduatorie esistenti. Ma era un *provvisorio* il quale, nel concetto di chi lo scriveva, non mutava punto il sistema, che era di fare, ripeto, un'unica magistratura con eguali destini, con eguali probabilità di avanzamento, con eguale pericolo di aspettare in un grado poco soddisfacente qualche lenta promozione.

Questo provvisorio, pur troppo, ha durato dieci anni; ed intanto è avvenuto che alcune di queste graduatorie ebbero, in confronto delle altre, delle accidentalità che favorivano da una parte e che danneggiavano dall'altra. Secondo l'articolo 254 della legge del 1865, ogni *grado* dà una sola ed unica anzianità, quantunque ogni grado sia diviso in *categorie*. Quello dei consiglieri d'appello, per esempio, è diviso in tre categorie: la prima, quanto a stipendio, ha 500 lire più della seconda, e questa ha 500 lire di più della terza. Tutti i consiglieri d'appello che formano un *grado solo* avrebbero dovuto comporre anche una sola lista, da cui si prendessero poi i candidati per le promozioni.

Ora è avvenuto che, separate provvisoriamente queste tante magistrature regionali, alcune ebbero

i destini più propizi per promozioni nella categoria del medesimo grado che altre non ebbero; ed oggi si vedono consiglieri d'appello che in una regione possono avere 20 anni di grado ed appartenere ancora alla terza categoria, mentre altri, che sono pure consiglieri d'appello, ed hanno 10 anni soli di grado, possono appartenere alla seconda categoria e forse anche alla prima, per l'accidentalità di appartenere ad una diversa regione.

Queste accidentalità noi le rispettiamo; ma non vogliamo che abbiano conseguenze per l'avvenire.

Ieri si è modificato l'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, e si è stabilito che l'anzianità *da oggi in poi* non si misurerà più *grado*, bensì *dalla categoria*. Adesso dobbiamo provvedere per quelle persone le quali servirono il paese nella magistratura, sulla fede dell'articolo 254, come era nella legge del 1865, ed ebbero la sventura che altri, in varie parti del regno, loro passassero avanti rispetto alla semplice categoria, mantenendo lo stesso grado, rendendo cioè allo Stato il medesimo servizio, dappoichè è lo stesso servizio che si presta quale consigliere d'appello a Palermo, come a Venezia od a Roma.

Queste accidentalità che hanno favorito alcuni e danneggiato altri, sono fatti compiuti che bisogna rispettare; ma quando veniamo ad adempiere la promessa della unificazione delle graduatorie, adempiamola anche per quanto era proclamato nel vecchio articolo 254; facciamo cioè che il lungo provvisorio non abbia recato troppe disparità. Le eccezioni erano provvisorie allora, ebbene facciamo che ora prevalga la regola, e diciamo: categoria per categoria, tutti i consiglieri d'appello, tutti i giudici di prima istanza, tutti i presidenti di Corte d'appello, ecc. abbiano la loro anzianità secondo la data del decreto di nomina al grado rispettivo.

Questo era il disposto dell'articolo 254 della legge del 1865, questo dobbiamo conservare per magistrati che allora erano in sede, chiudendo finalmente questo stato di provvisorietà, e componendo le liste secondo la *legge generale* che vigeva.

Invece la Commissione propone l'idea di dividere i gradi in tante categorie, e di prendere l'anzianità facendo tanti gradi quante sono le categorie, tre per i consiglieri d'appello, tre per i giudici di prima istanza, e così via. In sostanza, propongono di rendere retroattivo il sistema, eppure dicono di voler conservare i *diritti acquisiti*. A me pare che i *diritti acquisiti* siano essi che li violano. Vi chiedono di fare in modo che quegli che ebbe la fortuna, quantunque meno anziano, di passare alla seconda categoria in confronto dei più anziani, si consideri più anziano; e come più anziano, quando si tratta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

di avere la futura promozione, la ottenga, quasi fosse più anziano di fatto. Questo è dare all'accidentalità precedente, già anormale e condannata dal vecchio articolo 254, delle conseguenze le quali servano ad inasprire l'accidentale ingiustizia, e farla diventare una ingiustizia voluta.

Queste sono le sommarie ragioni, le quali mi hanno consigliato a pregare la Camera che accetti il progetto, tale quale lo ha proposto il Ministero, che ci fa rispettare l'anzianità del grado dei magistrati compresi in ogni singola categoria per la graduatoria passata, nelle nuove liste. E, secondo me, anche politicamente, questa proposta ha il vantaggio di togliere tutti gli arbitrii di qualunque genere, di togliere ogni recriminazione. Quello che è diventato consigliere d'appello prima di un altro, sia l'anziano, a parità di stipendio. Mi pare che sotto ogni aspetto il progetto del ministro guardasigilli meriti la preferenza.

PRESIDENTE. Dunque onorevole Varè, ella prende come emendamento al progetto della Commissione l'articolo proposto dal Ministero?

VARÈ. Sì, signore!

PUCCINI, relatore. Io non ho che da fare una dichiarazione. La Commissione sopra la soppressione dell'inciso che suona così: « Tra i funzionari della stessa categoria di stipendio, l'anzianità si misura da quella del grado, » si è divisa; ha avuto quindi una minoranza ed una maggioranza, e l'onorevole Varè comprende che in questo inciso sta tutto il forte della questione. Io sono nella minoranza; quindi ho discusso e sostenuto in Commissione e voterò nella Camera l'emendamento che propone l'onorevole Varè. Come relatore, dovere di coscienza mi imponeva di essere imparzialissimo nell'esporre tutte le ragioni tanto in pro che contro, e se le forze mi sono bastate, io spero che i miei colleghi che malauguratamente in questa circostanza mi combattono non avranno a dolersi dell'opera mia.

Voci dal banco della Commissione. Niente affatto.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione non ha fatto altro che proporre la soppressione del secondo comma dove è detto: « Tra i funzionari della stessa categoria di stipendio, l'anzianità si misura da quella del grado. »

Questo comma che è stato soppresso dalla Commissione, l'onorevole Varè lo propone come emendamento.

DE DONNO. *(Della Commissione)* È inutile dire che non ho interesse alcuno nella questione, chè altrimenti mi sarei guardato bene dal prendere la parola.

Duolmi di non aver potuto sentire per intero il

ragionamento dell'onorevole Varè, avvegnachè per accompagnare il nostro collega indisposto, fui costretto di abbandonare l'Aula.

La questione per me è non solo semplice, ma di già risolta con la votazione dell'articolo 254 di questo progetto, nel quale articolo abbiamo aggiunto quello che mancava nel primitivo, vale a dire che l'anzianità si calcola non solo dal grado, ma eziandio *della promozione alla categoria*. Potrei dunque elevare la pregiudiziale, ma amo meglio che la questione sia discussa nel merito. In questo modo il vero sarà conosciuto, e non avranno ragione di essere le mezze frasi e le insinuazioni.

Per maggior chiarezza, principio dal dar lettura del menzionato articolo, votato senza obbiezione alcuna oggi stesso, in sostituzione del preesistente articolo 254:

« Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente, e se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria. »

Quale è il tenore dell'articolo 2 che si presenta in questo progetto di legge, dopo le modifiche apportate negli articoli dell'ordinamento giudiziario? Ne do lettura:

« Art. 2. Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254, ecc. »

Ora le norme stabilite in quell'articolo sono che l'anzianità si computa *dalla promozione alla categoria*.

Il progetto venne così votato dal Senato dopo lunga e profonda discussione, e nello stesso senso fu appoggiato dall'attuale guardasigilli nel presentarlo a noi.

Nella precedente Commissione su di questo progetto di legge, della quale avevo ancora io l'onore di far parte, si formò una maggioranza nel senso di aggiungere al detto articolo 2 un'alinea del seguente tenore:

« Fra i funzionari della stessa categoria di stipendio l'anzianità si misura da quella del grado. »

Chi non vede la contraddizione che passa tra quest'articolo ed il precedente modificato, 254, ove sta detto che l'anzianità si misura *dalla promozione alla categoria*?

Il progetto non fu discusso, e la maggioranza dell'attuale Commissione si è tenuta ferma all'articolo votato dal Senato.

Giova notare che la classificazione generale ed unica per tutto il regno ebbe principio dal 1° gen-

naio 1866, nella quale sono compresi tutti i funzionari nominati o promossi di grado dal detto dì.

Tutti i funzionari di nomina precedente e che da quell'epoca non ebbero promozione di grado, sono rimasti nelle otto graduatorie regionali. I menzionati funzionari, per effetto dell'articolo 286 dell'ordinamento giudiziario, hanno regolarmente conseguita l'anzianità di categoria nelle rispettive graduatorie speciali. Per loro è un diritto acquisito in forza di legge e non gli può essere tolto da un fatto posteriore. Si badi che sono scorsi dieci anni in questo stato di cose, e che i funzionari rimasti pel detto periodo senza promozione sono ben pochi, e questi pochissimi forse vi rimarranno per tutta la loro vita.

Si allega che in alcune regioni gli avanzamenti sono stati più rapidi, e che i funzionari si trovino meglio collocati nelle categorie in rapporto dei loro colleghi di altre regioni. L'onorevole Varè diceva che ci sono magistrati da 10 e forse 15 anni senza avanzamenti.

Innanzitutto, pel nostro organico, le promozioni di grado non dipendono dall'anzianità. Le categorie si acquistano solo per lo scorrere del tempo. Nè vale il dire che ci sono regioni d'Italia in cui gli avanzamenti si attendono da 10 e forse 15 anni, avvegnachè nella regione favorita, con le quali parole si allude al Mezzogiorno, a Napoli propriamente ci sono magistrati che stanno dal 1° maggio 1862, vale a dire da 13 a 14 anni, nella stessa categoria, e tengono innanzi a loro altri otto colleghi. Ma io non posso proseguire in questo doloroso e brutto argomento. Non facciamo conti, o signori; i conti non si addicono a chi ama l'Italia!

Volete turbare uno stato di diritto e di fatto che dura da dieci anni? Volete sconvolgere lo stato delle categorie, le sole che si acquistano per opera di legge, indipendentemente dalla volontà di chichessia?

Non ci sono regioni favorite; consultate le graduatorie speciali. Del resto, di una grande rivoluzione si deve accettare l'insieme delle nuove posizioni che risultano e non andare pescando il meglio su di ogni cosa. Qual dolore non sarà per quel magistrato che ha conseguita, per opera del tempo, la sua categoria da sei, sette anni, il vedersi preceduto da un compagno che ha ottenuta la stessa categoria da pochi giorni solamente? Oh signori! voi, accettando l'emendamento sostenuto dall'onorevole Varè, portereste un perturbamento nella magistratura, che riposa nel suo stato di diritto da dieci anni. E tanto si vuole operare dopo lo scorrimento di dieci anni! E se tale pensiero vi talentava, non comprendo come avete modificato l'articolo 254 nel senso di sopra dichiarato.

Signori, voi siete impazienti di questa discussione e l'ora è avanzata; io sono addolorato per quello che avvenne poc'anzi ad un nostro collega, ed a me carissimo compagno di sventure e di glorie, ed il dover parlare di interessi e di diritti mi turba e mi imbarazza. A voi la decisione che avete senno e patriottismo.

VARÈ. Io non credo che l'onorevole mio amico personale De Donno abbia risposto alle ragioni di giustizia...

DE DONNO. Ho dichiarato che non era il caso.

VARÈ... che io ho esposto nel mio discorso.

Egli dice che la categoria superiore si guadagna per anzianità, o per opera della legge.

Astrattamente parlando, ciò è vero: e fu legittimo che alcuni fortunati, per avere appartenuto ad una regione, abbiano ottenuto il vantaggio della categoria migliore, in confronto di magistrati più anziani appartenenti a regioni dove gli avanzamenti sono stati più rari.

Ma perchè si guadagnò questa migliore categoria? Perchè, ad onta del disposto della legge del 1865, si sono lasciate vivere in via provvisoria delle categorie separate tra regione e regione, secondo gli antichi Stati in cui era divisa l'Italia.

Quel consigliere d'appello il quale si trovava nella seconda categoria, dove le promozioni sono state più frequenti, divenne di prima, ma non per questo egli divenne consigliere d'appello più anziano di quegli altri consiglieri d'appello che prestavano servizio in altre regioni d'Italia. Egli legittimamente ha guadagnata quella categoria, ma questo guadagno lo fece per l'accidentalità, che non si era potuto unificare.

Quindi dunque noi diciamo: ma se avete avute quelle 500, quelle 1000 lire di più che non avreste avute quando fosse stata unificata la graduatoria in tutta Italia, godetevele pure; i meno fortunati le otterranno, quando verrà la loro volta colla nuova unica graduatoria. Ma, come consigliere d'appello, chi fu nominato prima è più anziano, ed ha prestato maggiori servizi allo Stato che voi; perciò nella lista di anzianità debbe figurare prima di voi.

Non è vero dunque che la proposta della Commissione sia una proposta che abbia fondamento nella legge del 1865. La legge del 1865, che ha spezzati i gradi in tante categorie rispetto allo stipendio, non li ha egualmente spezzati rispetto alla anzianità. La sproporzione dei passaggi da categoria a categoria fu conseguenza della disposizione transitoria che ha prodotto questo stato di cose; ma il principio che era stato fatto coll'articolo 254 della legge del 1865, che voleva una magistratura sola, quel principio condanna il sistema dell'onore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

vole De Donno. Quel principio vuole che i consiglieri, vivano a Torino o vivano a Palermo, vivano a Macerata o vivano a Venezia, siano tutti messi in lista secondo la loro anzianità.

Da oggi in poi si vogliono fare tre gradi di consiglieri di appello? Si facciano; ma non si dia questo effetto retroattivo alla legge, di fare in modo che i consiglieri di appello sieno divisi in tre categorie di anzianità, anche pel tempo in cui la legge diceva l'opposto.

Nè io credo fosse assolutamente nel vero l'onorevole De Donno quando diceva che, dopo tanti anni, le diversità sono ridotte a proporzioni minime. Anche se fossero minime, anche se restassero pochi individui ai quali bisognasse fare giustizia, io credo che bisognerebbe pur sempre farla.

DE DONNO. Domando la parola.

VARÈ. Ma non è vero che siano tanto poche le individualità alle quali questo sistema d'ingiustizia danneggerebbe.

Se l'onorevole De Donno, che conosce tanto bene una parte del regno d'Italia, conoscesse anche l'altra ugualmente, saprebbe che là ci sono moltissimi consiglieri di appello, moltissimi giudici di prima istanza, moltissimi presidenti di tribunale, i quali aspettano la promozione da più che dieci anni, e forse da venti.

Dunque anche questa ragione dei minimi casi non regge, esattamente parlando.

È vero che questo progetto di legge ha avuto destini diversi. Quando è stato presentato originariamente, l'onorevole guardasigilli aveva proposta la cosa giusta, vale a dire fare una graduatoria che avesse per base l'anzianità del *grado*. L'eccezione, il cambiamento è avvenuto in Senato; è stato l'onorevole senatore Mirabelli che ha fatta in Senato la proposta di determinare nella nuova graduatoria l'anzianità secondo le categorie di ciascheduna graduatoria precedente. Venuta alla Camera dei deputati nella Legislatura antecedente, la Commissione venne nell'opinione contraria e adottò quella modificazione, quell'equo temperamento che sembrava consigliato dall'equità, e che oggi l'onorevole guardasigilli vi propone.

Io credo anzi che, se la relazione fosse stata così semplice, così netta nel progetto originario del Senato come è in oggi, e che invece di fermarsi rigidamente al grado, avesse presentato quel temperamento che ora è formulato, forse anche l'onorevole Mirabelli non si sarebbe opposto; ma, in qualunque modo, sebbene la legge sia già stata votata al Senato, dovete essere persuasi che, quando il Senato avrà sentito le ragioni di giustizia, ed avrà meglio

essaminata la cosa, ritornerà volentieri sopra quel voto.

L'onorevole Mirabelli ebbe, è vero, in Senato la maggioranza dalla parte sua, e di questa autorevole votazione può essere pago l'onorevole De Donno; non venga egli a farsi forte anche dell'autorità e dell'esperienza dell'onorevole guardasigilli, perchè questa volta l'onorevole guardasigilli è con noi.

Il ministro ha già accettato nel 1874 la proposta della nostra Commissione e l'ha accettata tanto che l'ha fatta sua nel progetto di legge presentato nel 1875.

Dunque non venga a dire l'onorevole De Donno che ha, oltre al Senato, dalla sua l'onorevole guardasigilli, il quale finora non ha parlato; ma quando parlerà, spero che sosterrà il suo progetto e non quello della Commissione che l'ha emendato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il desiderio di condurre a termine questa oramai troppo lunga discussione e l'ora tarda mi consigliano ad essere molto breve nel manifestare alla Camera la mia opinione sopra la questione veramente delicata che è stata sollevata sull'articolo che trovasi ora in discussione.

Voi ritenete, o signori, che il principio di unificazione delle diverse graduatorie della magistratura del regno è accettato da tutti; ognuno riconosce che è tempo di avere una magistratura italiana e di porre fine alle otto magistrature che ora dividono il nostro Stato in tante frazioni, quante erano le provincie che vennero man mano aggregandosi al regno d'Italia. Ma se tutti sono d'accordo su questo punto, la discordia sorge sul modo di procedere a questa unica graduatoria. Allorchè magistrati appartenenti a diverse graduatorie debbono essere classati tutti in un solo elenco, egli è naturale che si domandi quale ordine si debba tenere nel fare codesta generale classificazione. L'idea più logica, ed anche la più giuridica che si presenti, è quella dell'ordine di anzianità. E questa norma procederebbe facile e piana, se il concetto di anzianità nella nostra legge giudiziaria presentasse una sola figura. Ma così non è nella realtà, poichè sgraziatamente essa ci presenta due figure ben distinte.

Abbiamo secondo la legge l'anzianità del grado, grado di consigliere d'appello, grado di procuratore del Re, grado di presidente di tribunale e via dicendo. Codesta anzianità si misura dalla data di nomina di ciaschedun magistrato a questi diversi gradi. Ma accanto a quest'anzianità del grado ce ne sta un'altra ed è quella della categoria degli stipendi assegniati a ciascun grado.

Già avete inteso nel corso di questa discussione come gli stipendi dei gradi della magistratura siano divisi in tre categorie gradualali. Queste tre categorie

non piacevano all'onorevole Catucci, ed egli avrebbe desiderato di ridurle a due. Ora ne abbiamo tre che la legge stabilisce. Da questa concorrenza dell'anzianità di grado e dell'anzianità di categoria di stipendio nasce il conflitto che si tratta di risolvere.

Voi bene intendete, o signori, che quando si trattasse di una sola magistratura, questo conflitto non potrebbe sorgere perchè, siccome le categorie di stipendio si accordano all'anzianità del grado, ne consegue che fra tutti i magistrati componenti un solo corpo, ognuno verrebbe ad ottenere la sua anzianità di stipendio secondo la sua anzianità di grado, così le due anzianità sarebbero parallele. Ma la magistratura trovandosi ora divisa in molte graduatorie, è avvenuto di necessità che in alcune graduatorie corressero più rapidi nelle categorie degli stipendi alcuni magistrati che avevano minore anzianità di grado che altri dello stesso grado in altre graduatorie.

Spiegherò la cosa con un esempio molto semplice.

Un consigliere di appello, per esempio, della graduatoria di Torino, si troverà di avere dieci anni di anzianità nel suo grado ed appartenere alla seconda categoria di stipendio. Un consigliere di appello della graduatoria di Napoli, conterà soli cinque anni di anzianità nel suo grado, ed avrà la prima categoria di stipendio, perchè nella graduatoria a cui appartiene, contando i magistrati un'anzianità di grado più limitata, è giunto più celeremente alla prima categoria di stipendio nel concorso dei suoi colleghi.

Si verifica in questo caso il concorso di un consigliere di appello che ha maggiore anzianità del suo grado e minore stipendio, con altro consigliere che ha minore anzianità del suo grado e maggiore stipendio.

Dovendo noi fondere questi magistrati, dei quali alcuni hanno maggiore anzianità di grado e minore stipendio, ed altri hanno minore anzianità di grado e maggiore stipendio, come possiamo o dobbiamo regolarci nel classificarli in una sola graduatoria?

Questa, signori, è la questione che ha reso perplessi e divisi coloro che ebbero ad esaminarla. Allorchè io mi risolvetti a introdurre questa legge in Parlamento, la cosa non era vergine; la questione non era integra. L'onorevole mio predecessore aveva già presentato un altro progetto nel quale aveva tenuto conto dell'anzianità cumulata del grado e della categoria di stipendio; aveva fatto camminare insieme le due anzianità, come vorrebbe ora fare la maggioranza della vostra Giunta.

Osserverò per maggiore chiarezza che tre sono i sistemi che si possono presentare. L'uno è di coloro i quali tengono esclusivamente conto dell'anzianità di grado, non della categoria di stipendio; danno

sempre il passo a colui che conta maggiore anzianità nel suo grado, qualunque sia il suo stipendio. Altri invece tengono un conto cumulativo dell'anzianità di grado e di stipendio, e danno la preferenza a colui che gode maggiore stipendio, quand'anche nel grado sia meno anziano.

Vi è finalmente un terzo sistema che distingue caso da caso; è un sistema di conciliazione o di transazione che tiene conto un po' dell'anzianità di grado, e un po' dell'anzianità di categoria di stipendio, in questo senso che fra magistrati dello stesso grado, dove ci sia disuguaglianza di stipendio, vada avanti colui che ha uno stipendio maggiore, ancorchè avesse minore anzianità di grado; e dove vi sia parità di categoria di stipendio, per esempio, fra i consiglieri di appello che appartengano alla seconda categoria, danno la preferenza a colui che ha maggiore l'anzianità di grado, ancorchè sia meno anziano di categoria di stipendio, ossia abbia ottenuto la categoria dopo l'altro suo collega. Questo sistema medio è quello che ottenne l'approvazione della prima Commissione della Camera che ha riferito sul presente progetto. Ma, come io accennava poco anzi, allorchè io presentai al Senato il primo mio progetto, vi era un precedente il quale aveva tenuto conto cumulativamente delle due anzianità di grado e di stipendio.

Io presi allora ad esaminare l'ordinamento giudiziario, e mi proposi di ricercare come, secondo la legge, l'anzianità dovesse essere valutata tra magistrati dello stesso grado. Volsi l'attenzione all'articolo 254, che nella legge attuale è quello che ha regolato, e regola tuttora l'anzianità tra i nostri magistrati.

L'anzianità, secondo questo articolo, sarebbe regolata solamente secondo il grado, imperocchè, come diceva giustamente l'onorevole Varè, l'articolo 254 non tiene conto della diversità di stipendio fra magistrati aventi lo stesso grado. Ed inverso l'articolo 254 è così concepito:

« L'anzianità dei funzionari si computa dalla data di nomina a ciascun grado, e nel caso di nomina contemporanea da quella di grado precedente (non dice della categoria di stipendio) secondo l'ordine gerarchico. »

« Essa è calcolata nel loro complesso su tutto il regno. »

Ma quest'articolo era scritto evidentemente nel concetto di una magistratura unica ossia graduata nel suo complesso. Su questo punto non si può muovere dubbio, imperocchè dopo il detto articolo seguono nella legge le disposizioni transitorie nelle quali sono mantenute le diverse graduatorie, senza che siano prescritte altre norme dell'anzianità; co-

sicchè, secondo la vigente legge giudiziaria, noi non abbiamo altra norma d'anzianità che quella stabilita dall'articolo 254 nel concetto di una sola graduatoria generale.

Sorge quindi ragionevole il dubbio se, nello spirito della legge, la norma, che è sancita nell'articolo 254, potesse e dovesse ricevere applicazione a magistrature divise in tante graduatorie quante sono quelle che ora esistono.

Qui osserverò immediatamente che non occorre che ci preoccupiamo di una questione pregiudiziale che l'onorevole De Donno avrebbe creduto di scorgere. Io lo prego di persuadersi che la questione pregiudiziale da lui supposta veramente non può esistere; e ciò è tanto vero che quell'articolo 254 che è stato votato dalla Camera, era pure accolto dalla precedente Commissione negli stessi termini, ancorchè essa proponesse poi nel senso sostenuto dall'onorevole Varè l'articolo che ora discutiamo.

Dunque vera antinomia tra l'articolo 254 già votato e l'emendamento Varè che risponde all'ultima proposta ministeriale, non è da temere; questione pregiudiziale non esiste; la Camera si trova ancora pienamente libera nelle sue deliberazioni, poichè l'articolo 254, come vi diceva, stabilisce una norma per la magistratura unica e noi dobbiamo adesso regolare l'ordine da tenersi nel fondere e collocare in un solo corpo le diverse magistrature che compongono le otto categorie esistenti in Italia.

Ma in questa operazione non preveduta dalla legge avremo noi ragione di scostarci dall'articolo 254? Avremo noi ragione e dovere di tener conto delle posizioni speciali che si sono create dall'esistenza delle otto graduatorie? Veramente la discussione che ebbe luogo in Senato, mi ha persuaso che sarebbe riuscita troppo dura l'applicazione pura e semplice dell'articolo 254, perchè verrebbe essa a distruggere molte posizioni acquistate; ed il far retrocedere coloro che già sono andati avanti, sia pure nel solo stipendio, non sarebbe cosa conveniente, in materia di diritto transitorio, nè si potrebbe nemmeno dir giusto; quindi io respingere la norma della sola anzianità del grado, perchè stimo che sia giusto ed anche equo il tener qualche conto delle categorie di stipendio già acquistate. Conviene necessariamente mettere nella bilancia e calcolare le due anzianità del grado e dello stipendio.

Ma fin dove dovremo tener conto dell'anzianità di stipendio sopra quella del grado? Dovremo noi farlo in modo assoluto ossia in tutti i casi come fece il Senato, oppure limitarlo a quel caso a cui lo limitava la prima vostra Giunta, cioè al caso in cui concorran magistrati che sono dello stesso grado e di diverso stipendio, non già quando essi sono pari

in grado e stipendio? L'anzianità del grado ceda a quello dello stipendio quando questo è maggiore, ma prevalga, quando gli stipendi sono eguali.

Per verità confesso che questo mi è sembrato il sistema più equo, e tale da poter conciliare le diverse esigenze, e fare scomparire le durezza che i due metodi estremi presentavano. Per siffatte ragioni io ho accolto questo sistema proposto dalla prima vostra Giunta, ritenendo che potesse contentare egualmente i magistrati delle diverse parti d'Italia; inquantochè essi avrebbero veduto che il Parlamento ha fatto equitativa ragione ai più anziani di grado ed ai maggiori stipendi. Esso avrebbe anche il vantaggio di fare scomparire certe disuguaglianze che giustamente sono state lamentate dalla prima Giunta intorno alle condizioni di magistrati, i quali avendo una grande disparità di anzianità di grado, hanno pari lo stipendio.

Si è invocato dalla vostra Giunta il sentimento di dignità al quale non vuolsi fare offesa. Ma voi ben comprendete, o signori, che la dignità non consiste tanto nello stipendio, come ha supposto la Giunta, quanto nel grado, poichè si presenta sicuramente rivestito di maggiore dignità e considerazione colui che da 10 anni fa il consigliere d'appello, che non colui che lo fa solamente da 5 anni, tuttochè quello che fa il consigliere d'appello da soli 5 anni abbia avuto la ventura di ottenere prima lo stipendio comune al suo collega più anziano.

Fu una fortuita combinazione di eventi che rese disuguali negli stessi gradi gli stipendi nelle varie parti d'Italia; ma noi in questo momento, nel riunire in una famiglia sola le diverse membra della magistratura, dobbiamo farla da pacieri, da conciliatori, e direi, da buoni padri di famiglia, da arbitri probi e giusti.

Io mi fermo qui; io vi ho esposto il vero stato della questione e i motivi di risolverla. Voi comprendete che la condizione del ministro della giustizia è molto delicata e imbarazzata: io non voglio pendere nè verso i magistrati del sud, nè verso quelli del nord, nè verso quelli del centro del nostro paese; io debbo rappresentare in quest'Aula, davanti al Parlamento, i diritti di tutta la magistratura; a me tutti i magistrati sono ugualmente cari, e la sorte di tutti m'interessa nell'istesso grado. Io desidero che siate, o signori, così bene ispirati da adottare quella deliberazione che possa meglio corrispondere ai principii di equità, ai giusti voti della magistratura, e che non dia motivo a lagnanze, o quanto meno al minore numero possibile di lamenti, giacchè il contentare tutti in un conflitto d'interessi sarà forse opera più desiderabile che possibile.

Voci. Ai voti! ai voti!

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella mantiene l'articolo come è proposto nel suo progetto?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

DE DONNO. Ho domandato la parola prima; io debbo rispondere.

PRESIDENTE. Onorevole De Donno, ella può chiedere la parola anche più volte, ma se la Camera intende di andare ai voti, io debbo mettere ai voti la chiusura.

DE DONNO. Prego di avvertire che tanto l'onorevole Varè quanto l'onorevole ministro mi hanno fatto dire delle parole che non ho espresse. Io sono stato così breve...

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole De Donno, ella vede che la Camera vuole andare ai voti.

DE DONNO. Del resto non fo questioni, e rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata pongo ai voti la chiusura della discussione.

(La Camera delibera di chiudere la discussione.)

Prego la Camera di ritenere che all'articolo 2 la Commissione ha proposto la soppressione del secondo comma.

Rileggerò l'articolo:

« Art. 2. Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi, per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il regno. »

Quindi viene questo secondo comma:

« Tra i funzionari della stessa categoria di stipendio l'anzianità si misura da quella del grado. »

La maggioranza della Commissione ha soppresso questo comma.

Viene poi il terzo comma, sul quale la Commissione è d'accordo col Ministero:

« Questa classificazione sarà fatta per decreto reale e pubblicata entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

L'onorevole Varè ha presentato, come emendamento, l'articolo del progetto ministeriale, a cui

l'onorevole De Donno, a nome della maggioranza della Commissione, si è opposto.

Chi è d'avviso di accettare l'articolo del progetto ministeriale presentato come emendamento dall'onorevole Varè, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Ogni funzionario, che si crede lesa dal collocamento a lui assegnato nella classificazione, può farne richiamo entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

« I reclami sono decisi dal ministro, sentito il Consiglio di Stato.

« La graduatoria è quindi dichiarata esecutiva per decreto reale, e non può subire modificazioni che nei casi previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario, o per correggere errori materiali, debitamente constatati.

« Le norme per la formazione e tenuta della graduatoria e per la presentazione dei reclami saranno stabilite con apposito regolamento. »

INDELLI. Io domanderei che la votazione di questo articolo fosse sospesa, essendo l'ora tarda.

Io dovrei presentare qualche proposta di cui ho fatto anche menzione privata all'onorevole ministro ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora avverto che la continuazione della discussione di questo disegno di legge non potrà riprendersi che dopo il resoconto e il bilancio dell'entrata iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 6 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Rendiconto generale consuntivo del 1872;
- 2° Bilancio di prima previsione dell'entrata del 1876;
- 3° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni dell'ordinamento giudiziario;
- 4° Discussione del progetto di legge sulla convenzione di Parigi per l'unificazione del sistema metrico;
- 5° Relazione di petizioni.

